



CONFERENZA DEI SERVIZI

**AZIENDA AGRICOLA
DELLA BONA FAUSTINO s.s.**
Via Trento Trieste

ADEGUAMENTO FUNZIONALE

NUOVA COSTRUZIONE DI "TETTOIA LEGGERA" NORD,
COPERTURA PADDOCK MANZETTE
E SILO A TRINCEA

OGGETTO:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. (D.P.R. 447/1998)
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
O DOCUMENTO DI SINTESI



PROGETTISTA:

Dott. Ing. Alberto Cerri
Via San Bartolomeo, 11
25128 Brescia
Tel. 338 62 33 631
info@albertocerri.com
alberto.cerri@ingpec.eu

Timbro e firma:

COMMITTENTE:

Della Bona Faustino s.s.
Società Agricola
Sede produttiva C.na Grande Scalona
26034 - Drizzona (CR)
C.F. P.IVA 01913980981

Sede C.na Monticella
25020 - Gambara (BS)

Firma

NOTE:

TUTTE LE MISURE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

SCALA: -

DATA: 03/03/2016

Rev.	Data	Tipo di integrazione	Nome file
C			
B			
A			

ELABORATO N°:

C 031.c	R	Rev -
---------	---	----------

R

r 00

Sommario

1. Premessa	3
2. Quadro di riferimento normativo della V.A.S.....	4
2.1 Verifica di assoggettabilità a VAS: percorso metodologico.....	6
2.1.1 Motivazioni della scelta della verifica di esclusione:.....	7
2.1.1 Procedura di verifica di esclusione.....	7
3. Descrizione e contenuti delle proposte di variante al PGT vigente	10
4. Localizzazione dell'area di intervento e articolazione del documento	12
4.1 Le Zone di Protezione Speciale.....	13
5. Quadro di riferimento programmatico	15
5.1 Piano territoriale regionale	15
5.1.1 Ambiti geografici e unità tipologiche del paesaggio	16
5.1.2 Indirizzi di tutela degli elementi naturali.....	17
5.1.3 Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico	18
5.1.4 Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale	18
5.1.5 Riquilibrificazione paesaggistica: ambiti ed aree di interesse regionale	19
5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona	20
5.2.1 Tavole di carattere orientativo per il sistema paesistico-ambientale.....	21
5.2.2 Tavola di carattere prescrittivo: la Carta D delle tutele e delle salvaguardie	26
5.2.3 Allegato 2: Carta della Rete Ecologica.....	28
5.2.4 Elaborati inerenti le aree agricole: la Carta G e l'Allegato 6.....	29
5.3 Piano del Governo del Territorio di Drizzona	32
5.3.1 Norme Tecniche di Attuazione	33
5.3.2 Documento di Piano	41
5.3.3 Piano delle Regole	45
5.4 Regolamento Locale d'Igiene	47

6.	Descrizione dello stato di fatto	49
7.	Descrizione dell'intervento	59
7.1	Dati urbanistici	59
7.2	Interventi.....	67
7.2.1	Nuovo silo a trincea.....	67
7.2.2	Nuova copertura paddock manzette.....	68
7.2.3	Nuova tettoia Nord.....	68
7.3	Valutazione dell'impatto paesaggistico del progetto	69
7.4	Opere di mitigazione	70
8.	Caratteristiche delle aree e degli effetti eventualmente interessati	71
8.1	Fattori di attenzione ambientale.....	71
8.1.1	Idrogeomorfologia.....	71
8.1.2	Elementi del paesaggio e vegetazione	71
8.1.3	Ecosistemi.....	71
8.1.4	Qualità dell'aria	72
8.1.5	Inquinamento luminoso	72
8.1.6	Accessibilità dell'area	72
8.1.7	Reti tecnologiche.....	72
8.1.8	Vincoli tutele e indirizzi specifici	72
8.2	Potenziati effetti e risposte associate.....	73
9.	Riferimenti per la valutazione	76
10.	Conclusioni	77

1. Premessa

Oggetto del presente "rapporto ambientale preliminare" è la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. degli interventi di riassetto e riorganizzazione interna dell'Azienda Agricola Della Bona Faustino s.s., consistenti in "nuova costruzione di tettoia leggera Nord, copertura paddock manzette e silo a trincea", come illustrato nella documentazione di progetto allegata.

L'azienda è sita a Drizzona (CR) e l'area di intervento di cui è parte è identificata nel Catasto Terreni e Fabbricati al Foglio 9, Map. 104 sub.501, al Foglio 9, Map. 756 e al Foglio 8 Map. 47, oltre il margine Nord-Est del centro storico

La particolare localizzazione dell'area a ridosso del centro abitato non è conforme a quanto previsto dal Piano delle Regole (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano di Governo del Territorio in vigore, dove si impone una distanza minima di 200 m tra allevamenti e centro abitato. Tale prescrizione risponde alla volontà di disincentivare la commistione tra attività produttive - allevamenti e insediamenti residenziali; anche il Regolamento Locale di Igiene prevede 300 m per allevamenti bovini per vitelli a carne bianca e 100 m per bovini di altro tipo, incrementabili o riducibili del 50% in relazione a tipologia e potenzialità di allevamento.

Tale situazione è tuttavia frutto di una configurazione persistente sul territorio comunale da molto tempo e pertanto ormai consolidata: su queste basi si ritiene di poter proporre gli interventi di miglioramento dell'organizzazione interna in variante puntuale al P.G.T. I lavori di cui in oggetto, infatti, interessano un allevamento già esistente di cui non altereranno la configurazione complessiva e soprattutto le distanze intercorrenti tra questo e l'intorno, costituenti il principale punto di difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente.

Il presente rapporto preliminare, redatto secondo il quadro di riferimento normativo vigente, è mirato ad individuare le possibili ricadute ambientali degli interventi proposti tramite la procedura di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), come previsto dal D.P.R. 160/2010.

In relazione a Piani e Programmi che determinano l'utilizzo di piccole aree a livello locale, infatti, le norme regionali prevedono che possa essere valutata preliminarmente l'effettiva esigenza di applicare la V.A.S. attraverso la procedura di "Verifica di Assoggettabilità alla VAS". Il documento ha pertanto la funzione di fornire le informazioni necessarie per consentire ai soggetti preposti di dare avvio alla procedura di "screening", ossia l'accertamento degli impatti determinati dal progetto sull'ambiente e sul territorio, al fine di appurare l'assoggettamento o l'esclusione dalla procedura di V.A.S.

2. Quadro di riferimento normativo della V.A.S.

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, che ha posto come obiettivo primario lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, attraverso la coniugazione della dimensione ambientale, economica e sociale.

In particolare alla base della V.A.S. vi è la volontà di valutare gli effetti ambientali già al momento dell'elaborazione di piani o progetti di trasformazione o governo del territorio, così che le previsioni elaborate possano concorrere alla loro configurazione finale, fino alla fase di attuazione e monitoraggio. Altro aspetto importante è la partecipazione del pubblico, che dovrà essere informato e consultato a questo proposito, mediante la pubblicazione dei procedimenti in corso.

Di seguito i principali riferimenti normativi:

Comunitari

- Direttiva 01/42/CE del 27/06/2001. *"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*
- Decisione 871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008 *"Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in Protocollo"*

Nazionali

- Decreto Legislativo (D.Lgs) 03/04/2006 n°152 - *"Norme in materia ambientale"*
- Decreto Legislativo (D.Lgs) 16/01/2008 n°4 - *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 03/04/2006 n°152, recante norme in materia ambientale"*
- Decreto Legislativo (D.Lgs) 29 giugno 2010, n°128 - *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*

Regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2012 - n°3836 - *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole*
- Legge regionale 13/12/2012 n° 4 - *Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica - edilizia*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 22/12/ 2011 - n°2789 - *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n°12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) ; Valutazione di incidenza (VIC) -*

Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).

- D.D.S. 14/12/2010 n°13071, che emana una circolare contenente indicazioni in merito alla *"Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale"*
- *TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 10/11/2010 n° 9/761 - *"Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971"*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 30/12/2009 - n°8/10971 *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (Art. 4, L.R. n°12/2005; D.C.R. n°351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs 1670172008 n°4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli"*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 30/12/2009 - n°8950 *"Modalità per la valutazione ambientale dei piano comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (Art. 4, L.R. n°12/2005; D.C.R. n°351/2007)"*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 18/04/2008 - n°7110 *Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'Art. 4 della L.R. 11/03/2005 n°12 "Legge di governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione del Consiglio Regionale del 13/03/2007*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 27/012/2007 n°VIII/6420 - *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale dei Piani e Programmi"*
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 05/12/2007 n°VIII/6053 - *"Partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione dei piani di governo del territorio. Indirizzi operativi"*
- Deliberazione del Consiglio Regionale (D.C.R.) 13/03/2007 n°351 - *"Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi"*
- Legge Regionale (L.R.) 11/03/2005 n. 12/2005 - *"Legge di governo del territorio"* (Art. 4 Valutazione ambientale dei Piani)

Linee guida per la redazione :

- Progetto EnPlan: Linee guida (<http://www.interreg-enplan.org/linee3.htm>)
- Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): *Fondi Strutturali 200-2006, Allegato 2. Supplemento al mensile del Ministero dell'Ambiente "L'ambiente informa" n°9, 1999*

2.1 Verifica di assoggettabilità a VAS: percorso metodologico

La verifica di assoggettabilità di piani e programmi è trattata nell'Art. 12 del D.Lgs. n°152/2006 e, in particolare, l'Allegato 1 specifica i criteri per determinare i possibili effetti significativi di piani e programmi al fine della determinazione della necessità o meno di sottoporli alla procedura di V.A.S.

Criteri Allegato 1 D.Lgs 4/2008	Contenuti nel Rapporto	Cfr
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:		
in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Il progetto inerisce unicamente l'organizzazione interna dell'azienda e non interferisce con il resto del territorio comunale. La variante riguarda unicamente le distanze rispetto al centro abitato, che non vengono alterate rispetto alla situazione attuale: si tratta pertanto di una variante puntuale allo strumento urbanistico che non ha altre implicazioni al di fuori dell'area di intervento.	Cap. 4 Cap. 5
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Il progetto non influenza altri piani o programmi, trattandosi di migliorie e riorganizzazione interna alla proprietà. Sono state verificate interferenze con i piani ambientali settoriali sovraordinati vigenti (PPR e PTCP).	Cap. 4 Cap. 5
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Le considerazioni ambientali sono state integrate in fase progettuale; sono stati analizzati gli impatti attesi e individuate delle mitigazioni ambientali	Cap. 7
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	Il punto di maggiore sensibilità dal punto di vista ambientale è rappresentato dalla realizzazione del nuovo silo a trincea, per il quale è stato individuato un sistema per contenerne l'impatto e degli elementi di mitigazione ambientale	Cap. 6, Cap. 7 ed elaborato di progetto dedicato al nuovo manufatto
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	Non pertinente.	

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:		
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Sono stati valutati qualitativamente i probabili impatti attesi in relazione all'intervento: complessivamente è possibile giudicare la configurazione di progetto migliorativa rispetto alla situazione attuale	Cap. 8
carattere cumulativo degli impatti		
natura transfrontaliera degli impatti;	Non presente	
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Gli interventi apportati non sono giudicati rischiosi né per la salute umana né per l'ambiente	
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	È stata individuata in merito alla valutazione degli impatti	Cap.8
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	In relazione a quanto esposto nel PGT (Documento di Piano - Quadro Conoscitivo) sono state esaminate sensibilità paesaggistica e vulnerabilità dell'area di influenza del progetto. Non si rilevano all'intorno elementi di particolare interesse dal punto di vista ambientale o storico-culturale.	Cap.6 e 7
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Gli interventi di progetto non interferiscono con Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Rete Natura 2000	Cap.4

2.1.1 Motivazioni della scelta della verifica di esclusione:

Ai sensi delle D.G.R.L. 10971/2009 e 761/2010, la proposta di S.U.A.P. in esame può essere sottoposta ad una procedura semplificata di verifica di esclusione da V.A.S., in quanto non costituisce riferimento per progetti da assoggettare a V.I.A., non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e riguarda l'uso di piccole aree a livello locale.

2.1.1 Procedura di verifica di esclusione

La procedura per la verifica di esclusione VAS è contenuta nell'Allegato 1r della D.G.R.L. 10971/2009 integrato dalla D.G.R.L. 761/2010 "*Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) sportello unico per le attività produttive*", così riassunto":

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, ed in consonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale:

1. avvio del procedimento S.U.A.P. e Verifica di assoggettabilità;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
9. CdSc comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione della variante;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13. gestione e monitoraggio

Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata a cura del responsabile procedimento mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento del S.U.A.P.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web e sul BURL.

Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno 30 giorni il Rapporto preliminare della proposta di S.U.A.P. e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente.

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati il Rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di S.U.A.P. e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il S.U.A.P. al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso. La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del S.U.A.P., tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione del S.U.A.P. dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Informazione circa le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS. L'autorità procedente ne dà notizia e il provvedimento di verifica diventa parte integrante del S.U.A.P. adottato e/o approvato.

3. Descrizione e contenuti delle proposte di variante al PGT vigente

Il presente documento nasce dalla necessità di valutare le possibili implicazioni a livello ambientale della variante puntuale allo strumento urbanistico vigente, proposta contestualmente all'approvazione del presente intervento.

Come già precedentemente accennato, l'area di intervento non soddisfa il requisito della distanza minima imposta dal P.G.T. tra allevamenti e centro abitato, a sua volta derivante dagli indirizzi normativi esposti dal P.T.C.P. all'Art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici".

L'intervento risulterebbe pertanto in contrasto con la normativa locale, in quanto non in grado di soddisfare i requisiti minimi e i limiti in essa individuati. Ciononostante, nel caso specifico si ritiene di poter sottoporre il progetto a valutazione contingente di merito, in relazione alla particolare configurazione dello stato di fatto nel quale ci si trova ad operare. L'azienda agricola di Cascina Grande Scalona costituisce infatti una realtà consolidata sul territorio di Drizzona, che motiva la sua peculiare e insolita vicinanza al centro abitato, frutto di scelte e processi insediativi sicuramente molto anteriori all'approvazione del P.G.T. Quest'ultimo in particolare, soprattutto in relazione allo sviluppo e pianificazione degli insediamenti, sposa e promuove la logica della disincentivazione della promiscuità tra attività produttive (e in particolare zootecniche) e residenziali, così da contenere fenomeni degenerativi e di degrado del territorio,:

«Tra il perimetro delle strutture zootecniche di ampliamento, di nuovo impianto, di riattivazione, ovvero interessate da modifica della specie animale allevata, ed i terreni (edificati o meno) sui quali sia in essere (o sia dal Piano di Governo del Territorio prevista) una funzione urbana comportante la presenza continuativa di persone, dovranno essere garantite le distanze minime di seguito precisate:

- 1) dal perimetro degli ambiti territoriali omogenei A, B e C (ivi compresi i relativi terreni destinati a standard ed escluse la sola storico agricola non di recupero EA), in funzione delle specie animale allevate:*
 - *per suini, ovini, caprini, conigli galline e simili: almeno 800 metri;*
 - *per cani e struzzi: almeno 600 metri;*
 - *per equini, bovini e simili: almeno 200 metri». (Estratto Art. 76 N.T.A. P.G.T. Drizzona)*

Nel caso specifico, tuttavia, ci si trova ad operare su di una realtà preesistente e pertanto non adeguabile ai nuovi requisiti, ma sulla quale si intende operare una riorganizzazione interna e un miglioramento del benessere animale. La presente proposta risponde infatti alla volontà di adeguare le strutture costituenti l'impianto zootecnico all'evoluzione delle esigenze legate alla conduzione delle attività produttive che in esso hanno luogo, come più diffusamente descritto in seguito. Appare pertanto evidente come in nuovi oggetti dovessero sorgere nell'ambito della stessa azienda o nelle aree appena limitrofe, così da limitare le dispersioni e contenere il consumo di suolo. Ecco la ragione per cui, nonostante la disponibilità di ulteriori terreni circostanti, si prospettano interventi di adeguamento funzionale e miglioramento dell'insediamento esistente, proponendo il mantenimento degli allineamenti e delle distanze esistenti allo stato di fatto rispetto al nucleo urbano, nonostante il mancato rispetto dei limiti imposti da P.G.T. e P.T.C.P.

Le modifiche previste, infatti non alterano in maniera sostanziale il perimetro esterno dell'insediamento produttivo e non comportano un incremento del peso vivo allevato: al contrario comportano l'introduzione di alcune migliorie per il funzionamento interno all'azienda e le condizioni di vita degli animali ospitati.

La variante allo strumento urbanistico riguarda quindi unicamente le norme dello stesso e non gli elaborati cartografici (rimarrebbe inalterato l'ambito urbanistico E2 in cui rientra l'area di intervento) e in particolar modo costituisce una deroga ai limiti di distanza imposti dalle N.T.A. contestualizzata rispetto allo specifico caso in esame. Trattasi di insediamento esistente, rispetto al quale i nuovi manufatti non comporterebbero alterazioni sostanziali al perimetro esterno e quindi alla relazione instaurata tra questo e il centro abitato cittadino.

Altro punto di contrasto è rappresentato dalla scarpata morfologica insistente sul confine di proprietà Ovest e coincidente con la delimitazione tra ambiti urbanistici. In questo caso il P.G.T. prevedrebbe una fascia di rispetto pari a 10 m, rifacendosi alle indicazioni del P.T.C.P. in merito (Art. 16, "Aree soggette a regime di tutela del P.T.C.P."), che allo stato attuale non appaiono rispettate. D'altro canto l'intervento in progetto non interessa in alcun modo la porzione di insediamento a ridosso della scarpata morfologica e pertanto non determina alcun aggravio della situazione preesistente in merito a questa prescrizione disattesa. Ad ogni modo l'intervento in esame si configura come riorganizzazione aziendale interna, volta al miglioramento del benessere animale, che è possibile ricondurre alla casistica di "adeguamento funzionale", prevista dallo stesso P.T.C.P. come modalità di intervento in questo particolare ambito.

Per tutte queste ragioni, che saranno meglio enucleate di seguito, si ritiene di poter proporre il presente intervento in variante puntuale al P.G.T.

4. Localizzazione dell'area di intervento e articolazione del documento

L'area di progetto è sita a Drizzona, a Ovest di Piadena e a Sud del Parco Regionale Oglio Sud, in Provincia di Cremona, il cui territorio è prevalentemente pianeggiante e adibito ad uso agricolo.

In particolare, Drizzona appartiene alla "bassa casalasca", zona climaticamente depressa nella zona Sud-Est della Provincia di Cremona, compresa fra il fiume Oglio e il fiume Po, con epicentro la città di Casalmaggiore.




Fig. 1 Localizzazione dell'area di intervento, a Nord-Ovest del centro abitato di Drizzona

L'autorizzazione agli interventi di cui in oggetto risulta in apparente contrasto con la distanza minima prevista dal P.G.T. per gli allevamenti rispetto al centro abitato: tuttavia i lavori non apporteranno modifiche sostanziali in tal senso al tracciato del perimetro esterno dell'azienda e pertanto non ridurranno le distanze esistenti, frutto peraltro di una condizione ormai consolidata da molto tempo e anteriore alla stessa stesura dello strumento urbanistico. Inoltre si sottolinea che la restrizione imposta dal P.G.T. sulla distanza risponde alla volontà di allontanare questa tipologia di funzioni dal nucleo residenziale, nella logica della pianificazione territoriale per i nuovi insediamenti.

Per tali ragioni si ritiene che l'autorizzazione degli interventi comporti una variante puntuale al P.G.T. che non costituisce una decisione di natura programmatica e pertanto non produce significativi effetti ambientali correlati.

Il progetto, infatti, non presenta gli elementi di valenza strategica a cui si rivolge il corpo procedimentale della direttiva 2001/42/CE, che motivino l'assoggettamento diretto a procedura di V.A.S. Qui si seguito saranno pertanto adottati gli elementi necessari all'Autorità competente per valutare in merito all'esclusione o meno dal procedimento di V.A.S.

A tale scopo dapprima saranno analizzati gli strumenti pianificatori sovra-ordinati e a livello locale (P.G.T.), per poi procedere all'analisi dell'intervento e delle relative implicazioni a livello ambientale.

4.1 Le Zone di Protezione Speciale

Prima di affrontare lo studio dell'area di intervento negli strumenti di pianificazione a livello comunale e sovraordinati, è doveroso un riferimento alle Z.P.S., le Zone di Protezione Speciale, riconosciute a livello comunitario.





Fig. 2 Estratto della Carta D del P.T.C.P., con l'individuazione della perimetrazione delle zone Z.P.S.

Nella fattispecie, nei pressi dell'area è individuata una Z.P.S. corrispondente con la fascia immediatamente circostante il Fiume Oglio. In particolare, la Zona di Protezione Speciale è stata identificata con riferimento alla prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura: la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" riguardante la salvaguardia degli uccelli selvatici. Quest'ultima individua nel degrado degli habitat uno dei più incisivi fattori di rischio e si pone pertanto l'obiettivo di proteggere gli habitat di alcune specie (riportate in apposito allegato) e di quelle migratorie, attraverso la delimitazione di una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Le Z.P.S. sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000. La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle specie, che si rivolge soprattutto alle attività di minaccia o disturbo, includendo una serie di divieti relativi a specifiche eventuali fonti di pericolo per gli animali.

Non sussistono pertanto legami specifici tra l'area di cui in oggetto e l'individuazione della Z.P.S. (posta circa a 1 Km dal limite settentrionale dell'insediamento produttivo), in quanto l'attività che qui ha luogo e le lievi modifiche prodotte all'organizzazione aziendale interna non rappresentano un pericolo per le specie che vivono in prossimità del fiume.

Anche in virtù della distanza intercorrente, infatti, l'intervento non produce alterazioni sull'ecosistema; inoltre mira a minimizzare l'impatto a livello paesaggistico (determinato dall'inserimento di nuovi manufatti), introducendo elementi verdi "a barriera" e mitigazione ambientale degli stessi. In particolare, i nuovi inserimenti previsti costituiscono manufatti di completamento di strutture già esistenti, a servizio dell'attività agricola, prevalentemente dedicati allo stoccaggio di attrezzi/materiale e foraggio, volti a migliorare l'organizzazione interna dell'azienda. Altresì la nuova tettoia prevista al centro dell'azienda costituisce unicamente la copertura di un recinto esistente e dedicato alle manzette. Non sono pertanto attesi dei risvolti significativi in termini di impatto ambientale sull'ecosistema locale, se non un miglioramento del benessere animale.

5. Quadro di riferimento programmatico

Si procederà ora ad illustrare le relazioni tra l'intervento in esame e gli strumenti di pianificazione vigenti che riguardano il contesto ambientale di riferimento, con il duplice intento di verificare la compatibilità generale del progetto rispetto alle norme presenti nei piani territoriali e ai relativi obiettivi rivolti alla sostenibilità ambientale.

Posto l'interesse locale dell'intervento, saranno esaminati, con riferimento all'area di progetto, i seguenti livelli di programmazione territoriale:

- Piano Territoriale e Piano Paesistico Regionale della Lombardia
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona
- Piano di Governo del Territorio di Drizzona

5.1 Piano territoriale regionale

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) in linea con la Convenzione per il Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e si pone, ai sensi della L.R. 12/2005, come strumento di indirizzo territoriale della programmazione di settore a livello regionale, provinciale e comunale. Le prescrizioni ivi contenute sono cogenti per i livelli inferiori di pianificazione e sono prevalenti nel caso di difformità, sebbene valga il principio della maggiore definizione, per cui per ogni parte del territorio la disciplina paesistica da rispettare è quella di maggiore dettaglio.


Il P.T.R. è così costituito:

- *Relazione Generale* (Vol. 1) con obiettivi e contenuti
- *Quadro di Riferimento Paesaggistico*, contenente i "Paesaggi della Lombardia" del P.T.P.R. aggiornati e integrati con: una lettura generale a scala regionale dei principali fenomeni di degrado in essere o potenziale; l' "Osservatorio dei paesaggi lombardi", documento che dovrebbe offrire spunti per la salvaguardia e valorizzazione dei numerosi nuclei e insediamenti storici costituenti le diverse realtà locali; i "Repertori degli elementi di rilevanza regionale" con particolare attenzione ai valori visuali e simbolico/testimoniali o naturali; l'Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni.
- *Cartografia di Piano*
- *Normativa e documenti di indirizzo*, con prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, le integrazioni alle disposizioni immediatamente operative.

Verranno pertanto ora richiamati i contenuti del P.T.R. per l'area in esame e a corredo dell'analisi saranno presentati stralci della cartografia a questa relativi, al fine di individuare gli obiettivi prioritari di interesse regionale.

5.1.1 Ambiti geografici e unità tipologiche del paesaggio

L'area di intervento, sita a Drizzona, appartiene alla bassa pianura compresa fra Cremona e Mantova, a forte vocazione agricola e contraddistinta dalle numerose infrastrutture irrigue artificiali e naturali, che rappresentano fattore di ricchezza del paesaggio e tracce di disegno del territorio (la cui conformazione attuale è frutto di un lunga opera di adattamento da parte dell'uomo, come nel caso della bonifica).



Legenda




Fig. 3 Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio: l'area di intervento, a Ovest di Piacenza identificata con in cerchio rosso, rientra nel "Paesaggio delle fasce fluviali"

Nella fattispecie, Drizzona è posta a Nord-Ovest di Piacenza ed è contraddistinta dalle campiture riferite a "paesaggi delle fasce fluviali" (zona a Nord) e "paesaggi delle culture foraggere" (a Sud). Gli indirizzi di tutela espressi dal P.T.R. a tal proposito riguardano la preservazione della tessitura del territorio e delle trame verdi, nonché i manufatti di interesse storico-culturale di valore testimoniale.

5.1.2 Indirizzi di tutela degli elementi naturali

L'area di intervento, a Nord-Ovest di Piadena al di là della linea ferroviaria Cremona-Mantova, non è interessata da particolari elementi o presenze significative dal punto di vista naturalistico.

Elemento di primario interesse in tal senso è rappresentato dal Parco Regionale Oglio Sud, che interessa i margini settentrionali del territorio comunale, a circa 200 m dall'area di intervento, e quindi al di fuori della portata del grado di incidenza del progetto. Nelle vicinanze (a Sud-Est di Piadena) si rileva inoltre la presenza di un monumento naturale (n.14) denominato "I Lagazzi", che risulta evidentemente al di fuori dell'area di interesse e quindi non pertinente per la valutazione delle implicazioni dell'intervento a livello paesistico.




Legenda

-  Monumenti naturali
-  Riserve naturali
-  Geositi di rilevanza regionale
-  SIC - Siti di importanza comunitaria
-  ZPS - Zone a protezione speciale

Fig. 4 Tavola C - Istruzioni per la tutela della natura

5.1.3 Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico



Legenda

	Confini provinciali
	Confini regionali
	Strade panoramiche - [art. 26, comma 9]
	Tracciati guida paesaggistici - [art. 26, comma 10]
	Tracciati stradali di riferimento
	Ferrovie
	Ambiti urbanizzati
	Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura


Fig. 5 Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica

In questo elaborato sono individuati gli itinerari percettivi del paesaggio, identificando la viabilità storica e di interesse paesaggistico, inclusa tutta la rete infrastrutturale a prescindere dalla tipologia di manufatto o di traffico da cui è interessato.

Drizzona non è interessata da viabilità di particolare interesse; nelle vicinanze si rileva la presenza della strada panoramica "SS10 Padana inferiore", identificata nella planimetria con il numero 48 per i tratti panoramici, e della "via Postumia", indicata con il numero 49, in qualità di tracciato guida paesistico (riservata a mezzi compatibili con l'ambiente e il paesaggio e mirata all'integrazione con il sistema di trasporti pubblici locali).

5.1.4 Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

L'area di progetto non è interessata da particolari vincoli paesaggistici a livello regionale: a Nord si rileva la presenza del Parco Regionale dell'Oglio Sud che, come già ricordato, dista circa 200 m dal limite settentrionale dell'insediamento produttivo in oggetto (e dalla perimetrazione del relativo mappale).




Legenda

- Parchi regionali istituiti
- AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO**
- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po [art. 20, comma 9]
- Canali e navigli di rilevanza paesaggistica regionale - [art. 21, comma 5]
- Ambiti di criticità - [Indirizzi di tutela - Parte III]

Fig. 6 Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

5.1.5 Riquilificazione paesaggistica: ambiti ed aree di interesse regionale



Legenda

- 3. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA**
- Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi - [par. 3.4]

Fig. 7 Tavola F - Riquilificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Il degrado a livello paesaggistico si identifica con l'impoverimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, la deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici e testimoniali.

In particolare, il territorio di Drizzona è interessato dalla forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi e di aree a monocoltura, che comportano un'accentuata banalizzazione dei paesaggi agrari locali dal punto di vista estetico, ecosistemico e funzionale. Pertanto gli indirizzi di tutela e la normativa tendono a promuovere la tutela delle tessiture e degli elementi verdi presenti sul territorio: si dovrà pertanto *"prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale di riferimento"* (Art. 28 Normativa), preferibilmente in stretta correlazione con l'area di intervento.

5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha valore di coordinamento e orientamento dell'attività di programmazione e pianificazione territoriale a livello locale, così da assicurare una comunione di intenti e organicità d'azione.

Esso si configura dunque come quadro di insieme delle politiche territoriali, valutate sulla base dell'interazione tra alcuni temi:

- il sistema paesistico - ambientale
- il sistema infrastrutturale
- il sistema insediativo
- il sistema della pianificazione urbanistica
- il sistema socio-economico


Nel 2009 la Provincia di Cremona ha elaborato una variante al proprio P.T.C.P. in virtù dell'adeguamento alla L.R. 12/2005, a cui è succeduta un'ulteriore variante nel 2013 per allineare il Piano al P.T.R. della Regione Lombardia (Piano Paesistico Regionale e R.E.R.). In particolare quest'ultima variante ha introdotto una normativa più specifica e vincolante in merito agli aspetti di carattere paesaggistico e ai contenuti del D.L.gs 42/2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"). Inoltre l'aggiornamento ha coinvolto alcuni tematismi, quali le scarpate morfologiche, areali rete ecologica, patrimonio rurale, procedure di gestione degli Ambiti Agricoli Strategici, etc.

Anche il P.T.C.P. si avvale del principio della sussidiarietà: individua le previsioni atte a soddisfare gli obiettivi del P.T.R., assumendo come ambito di interesse l'intero territorio provinciale e tenendo conto delle scelte di competenza comunale.

Pertanto il P.T.C.P. ha in parte valore di indirizzo, demandando alle realtà locali (P.G.T.) l'integrazione e la concretizzazione delle scelte operate a scala superiore, e in parte carattere prescrittivo, a cui dovranno rifarsi gli strumenti di pianificazione a scala inferiore.

5.2.1 Tavole di carattere orientativo per il sistema paesistico-ambientale

La **Carta A**, "*Carta degli indirizzi del sistema paesistico-ambientale*", ha valore di indirizzo programmatico, fornendo le indicazioni per le componenti strutturali del paesaggio e la sua valorizzazione.



AMBITI GEOGRAFICI PROVINCIALI CREMONESE E CASALASCO (Rif. 1.17*)

PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI (Rif. 2.10*)

Componenti paesaggistiche di interesse primario

Aree a marcata sensibilità ambientale e a elevata valenza e potenzialità naturalistica, in genere strettamente relazionate all'elemento idrico.

VF Valli fluviali: areali formati e modellati dall'azione erosiva e sedimentaria, attuale e recente, dei fiumi Po e Oglio.

VT Valli terrazzate: areali marginali ed in posizione più elevata rispetto alle valli fluviali, generalmente da esse separati mediante scarpate erosive. Sono legate ad antiche dinamiche fluviali; ora non sono più inondabili.

Componenti paesaggistiche di interesse secondario

Aree caratterizzate da una significativa sensibilità ambientale (valli relitte e terrazzo di Pandino), da un rilevante pregio morfologico (dossi), e da un'elevata antropizzazione. Costituiscono una porzione rilevante del territorio provinciale con presenza di elementi paesaggistici peculiari.

VP Valle del fiume Po: areale esterno agli argini maestri, localizzato ad oriente di Cremona. Diffusamente antropizzato: le pratiche di bonifica agricola hanno quasi completamente cancellato le originarie morfologie fluviali.

AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE (Rif. 3.1*)

Sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nella configurazione dei contesti paesaggistici (Rif. 3.1.1*)

 Scarpate principali: elementi morfologici lineari, con dislivelli nell'ordine della decina di metri, che individuano le principali strutture depresse (>3 metri)

 Scarpate secondarie: elementi morfologici lineari, con dislivelli nell'ordine di pochi metri. (< 3 metri)

AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE (Rif. 3.2*)

Sistemi della viabilità storica (Rif. 3.2.4*)

 Rete stradale storica principale e secondaria

Sistemi dei centri e dei nuclei urbani (Rif. 3.2.5*)

 Perimetro centri storici (prima levata IGM)

 Centri storici di maggior pregio

Fig. 8 Tavola A - Carta degli indirizzi per il sistema paesistico - ambientale (efficacia prevalente ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

Drizzona appartiene al paesaggio agricolo della pianura cremonese-casalasca, caratterizzata da intensa antropizzazione. In particolare l'area di intervento è riconducibile al paesaggio delle fasce fluviali ed è interessata da una scarpata morfologica secondaria, lungo il limite di proprietà ad Ovest. Si tratta di un dislivello contenuto (di circa 100- 150 cm) che separa il centro abitato dall'area agricola del paese e ormai ha perso il proprio valore naturalistico, essendo stato coinvolto nelle edificazioni che hanno interessato la zona: attualmente, infatti, la sommità della scarpata è occupata da un deposito e da un fienile. Infine, vengono ripresi i contenuti del P.T.R. in merito all'individuazione della viabilità storica, ponendo in evidenza la viabilità storica rimasta, soprattutto in ambito agricolo – naturalistico, come il breve tratto di strada sterrata posto nei pressi dei margini meridionali dell'azienda ed esterno ad essa.





Fig. 9 Tavola B - Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)




COMPONENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO

- A - Componenti strutturali di interesse primario**
a - Valle fluviale dell'Adda
b - Valle fluviale del Po
c - Valle fluviale del Serio
d - Valle fluviale dell'Oglio
e - Valli terrazzate
f - Pianalto della Melotta e Dosso di Soncino
g - Moso di Crema
- B - Componenti strutturali di interesse secondario**
h - Terrazzo alluvionale dell'Adda
i - Valle relitta del Serio
m - Valle relitta dell'Adda
n - Valle del Po esterna agli argini maestri
p - Valle del Morbasco
q - Sistema dei dossi
r - Area di alimentazione del Moso di Crema
s - Areele Ticengo-Cumignano
t - Vallecole
- C - Paesaggio agricolo della pianura cremasca**
- D - Paesaggio agricolo della pianura cremonese-casalasca**

Aa1 Codice delle unità territoriali per le opportunità insediative. La lettera maiuscola indica il livello della componente della rete ecologica, la lettera minuscola indica la componente della rete ecologica, il numero il livello di compatibilità insediativa e di idoneità agricola.

RISCHIO ALLUVIONALE
Limite fasce di esondazione - Piano assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po
Aree comprese nella:



LIVELLI DI COMPATIBILITA' INSEDIATIVA E DI IDONEITA' AGRICOLA

- 1 - Aree compatibili con tutti gli usi del suolo
- 1* - Aree compatibili con gli usi residenziali e assimilabili e con leggere limitazioni per infrastrutture e industria a medio impatto
- 2 - Aree con leggere limitazioni per tutti gli usi del suolo
- 3 - Aree che generalmente presentano leggere limitazioni per gli usi residenziali e per le infrastrutture e severe limitazioni per gli insediamenti industriali
- 4 - Aree con severe limitazioni per tutti gli usi del suolo
- 4* - Aree che generalmente presentano severe limitazioni per gli usi residenziali e per le infrastrutture e in cui gli insediamenti industriali sono inaccettabili
- 5 - Aree di elevato pregio naturalistico e paesaggistico in cui risulta inaccettabile la realizzazione di qualsiasi intervento insediativo

INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO ESISTENTI E PREVISTE

- | Infrastrutture esistenti: | Infrastrutture previste: |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Autostrade | Strade previste |
| Strade di interesse regionale | Corridoi stradali |
| Strade di interesse provinciale | |
| Strade di interesse locale | |
| Ferrovie | Ferrovie previste |
| Percorsi ciclabili esistenti | Percorsi ciclabili previsti |

POLARITA' URBANE

- Quarto livello
- Terzo livello

Fig. 10 Tavola C - Carta delle opportunità insediative (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

Anche la **Carta B** e la **Carta C** hanno valore orientativo e confermano quanto emerso nei documenti precedenti: l'area di intervento appartiene alla valle fluviale dell'Oglio e risulta contigua al centro abitato, definito "polarità urbana di quarto livello". Inoltre l'azienda agricola ricade nella delimitazione della "Fascia C" del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico di Bacino del Fiume Po), corrispondente ad aree con rischio alluvionale basso e quindi priva di limitazioni particolarmente restrittive. Nella fattispecie l'area con campitura verde in cui risulta inserito il sito di intervento è identificata con la dicitura Ad3: la "A" indica una "Componente strutturale di interesse primario", la "d" che in particolar modo si tratta della valle fluviale del fiume Oglio e il "3" indica il livello di compatibilità insediativa e di idoneità agricola.





Fig. 11 Carta E - Carta degli usi del suolo (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

Nella cartografia dedicata alla classificazione degli usi del suolo (**Carta E**) l'area di intervento, posta in adiacenza con il centro urbano, è identificata come "seminativo semplice" in conformità all'effettivo stato dei luoghi e non si rilevano particolari indicazioni di carattere orientativo in merito.

Nella **Carta F**, dedicata all'analisi del degrado paesistico-ambientale, in corrispondenza del sito di progetto è individuato un livello di criticità basso per il "rischio alluvionale in aree urbanizzate". L'area agricola circostante l'azienda è campita di giallo, a cui corrisponde invece un livello di criticità 5, che identifica "Aree con severe limitazioni per tutti gli usi del suolo e in cui la localizzazione di insediamenti industriali è inaccettabile", corrispondente all'effettiva destinazione di queste aree, che risultano principalmente a vocazione agricola. Inoltre sopra la campitura gialla compare anche una ulteriore retinatura righettata obliqua, che corrisponde ad "aree a rischio alluvionale basso", in conformità alla fascia C del P.A.I. citato nelle precedenti carte.



LEGENDA

confine regionale
 confine provinciale
 confine comunale
 corpo idrico

UNITA' TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO PROVINCIALE

Livello di criticità

- 1 - Aree con leggere limitazioni per gli usi residenziali e per le infrastrutture, con severe limitazioni per l'industria a medio impatto (vedi classe 4 della carta di compatibilità ambientale)
- 2 - Aree con leggere limitazioni per gli usi residenziali, con severe limitazioni per le infrastrutture e l'industria a medio impatto (vedi classe 5 della carta di compatibilità ambientale)
- 3 - Aree con leggere limitazioni per le infrastrutture, con severe limitazioni per gli usi residenziali e l'industria a medio impatto (vedi classe 6 della carta di compatibilità ambientale)
- 4 - Aree con severe limitazioni per tutti gli usi del suolo (vedi classe 7 della carta di compatibilità ambientale)
- 5 - Aree con severe limitazioni per tutti gli usi del suolo e in cui la localizzazione di insediamenti industriali è inaccettabile (vedi classe 8 della carta di compatibilità ambientale)
- 6 - Aree con severe limitazioni per tutti gli usi del suolo e in cui la localizzazione di infrastrutture di collegamento è inaccettabile (vedi classe 9 della carta di compatibilità ambientale)
- 7 - Aree con severe limitazioni per gli usi residenziali e in cui la localizzazione di infrastrutture e di insediamenti industriali è inaccettabile (vedi classe 10 della carta di compatibilità ambientale)
- 8 - Aree di elevato pregio naturalistico e paesaggistico in cui risulta inaccettabile la realizzazione di qualsiasi intervento insediativo (vedi classe 11 della carta di compatibilità ambientale)

AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI (Rif. 4.1.1*)

RISCHIO ALLUVIONALE

Limite fasce di esondazione - Piano assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Fascia B di progetto
- Aree a rischio alluvionale alto
- Aree a rischio alluvionale medio
- Aree a rischio alluvionale basso

Rischio alluvionale in aree urbanizzate

- criticità alta
- criticità media
- criticità bassa

RISCHIO SISMICO

- Aree sismiche : O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 (zona = 2)

AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE ED USI URBANI (Rif. 4.1.2*)

- Aree industriali, artigianali, polifunzionali, logistiche, e commerciali (superficie > 20000 mq)
- Aree contenenti insediamenti con ingombro visivo di elevata incidenza paesistica
- Ambiti estrattivi in attività
- Piano cave vigente (D.C.R. 17.4.2012 n. 435) - Ambito Estrattivo
- Impianti di trattamento rifiuti

AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA ABBANDONO E DISMISSIONE (Rif. 4.1.4*)

- Cave cessate
- Discariche abbandonate

ELEMENTI DETRATTORI A CARATTERE PUNTUALE (Rif. 4.1.6*)

- Aziende agricole ad elevato impatto soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
- Industrie ad elevato impatto soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
- Industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi D.Lgs 334/99

Fig. 12 Carta F - Carta del degrado paesistico - ambientale (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

5.2.2 Tavola di carattere prescrittivo: la Carta D delle tutele e delle salvaguardie

A differenza degli elaborati esaminati sino ad ora, la **Carta D** assume efficacia prevalente e conseguentemente valore prescrittivo in ambito di tutela e salvaguardia.

Nella fattispecie si può evincere come l'area di intervento non sia coinvolta né nei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) né nelle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), regolamentati da normativa a livello comunitario e posti più a Nord in corrispondenza del fiume Oglio, mentre trovino conferma la sua inclusione nella fascia C del P.A.I. e la presenza della scarpata morfologica in corrispondenza del confine Ovest di proprietà.


In particolare quest'ultima è disciplinata dall'Art. 16.4 della Normativa del P.T.C.P. , "Aree soggette a regime di tutela del P.T.C.P.". I tratti significativi delle scarpate principali e secondarie (come nel caso in esame, trattandosi di un dislivello inferiore a tre metri) rappresentano emergenze morfologico - naturalistiche ed elementi di riferimento simbolico del paesaggio originario: non sono pertanto ammessi interventi che possano alterarne il valore morfologico e naturalistico. Il P.T.C.P. individua su entrambi i lati dell'orlo di scarpata una fascia di rispetto di 10 m entro la quale non sono ammessi interventi di nuova costruzione o di urbanizzazione, mentre sugli edifici esistenti sono contemplati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo o adeguamento funzionale.

A questo proposito è doveroso precisare che il tratto di scarpata contiguo all'azienda agricola ha perso il proprio valore naturalistico e paesaggistico da tempo, essendo stato pienamente coinvolto da precedenti processi di urbanizzazione e trasformazione del territorio, afferenti sia all'insediamento agricolo produttivo in esame sia alle proprietà contermini. Ad ogni modo tale elemento distintivo non sarà in alcun modo coinvolto dall'intervento in oggetto, che si concentrerà sulla "fascia Est" del complesso insediativo.

Parallelamente all'andamento della scarpata morfologica viene nuovamente riproposta la delimitazione della fascia C del P.A.I., identificata dalla linea nera continua e relativi quadratini gialli. Il P.T.C.P. a questo proposito ricorda che è compito della Provincia la raccolta e l'elaborazione dei dati utili alla Protezione Civile per la realizzazione di programmi di previsione e protezione del territorio (e della popolazione) contro il rischio idrogeologico, coadiuvata dagli organi tecnici di Autorità di bacino e delle Regioni; è demandata invece ai Comuni la regolamentazione delle attività consentite, per mezzo dei relativi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Alla fascia C è comunque associato un rischio alluvionale basso.

Esternamente al margine Nord ed Est di proprietà corre inoltre un'ulteriore perimetrazione, connotata da una linea arancio e delle frecce, che identificano gli elementi di secondo livello della R.E.R. Come già ricordato precedentemente, la sede produttiva Cascina Grande Scalona è posta sul margine Nord-Est del centro abitato di Drizzona, oltre il quale si estende l'aperta campagna, fino a raggiungere il corso del Fiume Oglio. A circa 200 metri di distanza dal confine di proprietà Nord, infatti, si sviluppa il Parco Regionale Oglio Sud (Artt. 136-142 D.Lgs. 42/2004), il cui tracciato di delimitazione è identificato da una linea puntinata marrone (Art. 15.4 della Normativa del P.T.C.P.). Pertanto l'area agricola compresa fra il centro abitato e il Parco assume il valore di collegamento fra esse, formalizzato in termini di "R.E.R.", ossia Rete Ecologica Regionale, identificata dal P.T.R. e incorporata dal P.T.C.P., di cui all'Art. 16.14 della relativa Normativa. Tale articolo definisce queste aree in termini di *«infrastruttura ecologica multifunzionale finalizzata soprattutto al collegamento fra le aree a maggiore naturalità, allo*

scambio genetico delle specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni florofaunistiche vitali».



Limiti amministrativi

confine provinciale

Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali rif.art.Normativa PTCP

- corso d'acqua individuato ai sensi dell'art.142 lett. c del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42 iscritti nell'elenco di cui alla D.G.R. n°12028 del 25.07.1986 - Art. 14.1
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) - Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" - Art. 14.6
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Art. 14.5
- fascia C - Art. 14.7 e appendice C
- fascia B di progetto - Art. 14.7 e appendice c

Aree soggette a regime di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale rif. art. Normativa PTCP

- confine parco regionale fluviale (l.r.86/83) - Art. 15.4
- centro e nucleo storico ai sensi dell'art. 25 della Normativa del P.T.P.R. - Art. 15.6

Aree soggette a regime di tutela del PTCP rif.art. Normativa PTCP - rif. Classificazione D.G.R. n. 6421/07

- orlo di scarpata - Art. 16.4 - 5.1.1 D.G.R. 6421/07

Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) - Art. 16.14

- corridoio regionale primario ad alta antropizzazione
- corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione
- elemento di primo livello della R.E.R.
- elemento di secondo livello della R.E.R.

varchi della R.E.R.

- deframmentare
- varco da tenere
- varco da tenere e deframmentare

Altri temi

- ulbero monumentale - Art. 16.8
- luogo dell'identità - Art. 16.15
- punto di vista panoramico /visuale sensibile - Art. 15.16 - 3.4.3 D.G.R. 6421/07
- area a rischio archeologico - Art. 16.9 - 3.2.1 D.G.R. 6421/07
- viabilità romana - Art. 16.10
- rete stradale storica principale - Art. 16.10
- rete stradale storica secondaria - Art. 16.10
- percorso panoramico - Art. 16.10
- punto di osservazione del paesaggio lombardo (P.T.R. art 27 comma 4) - Art. 15.17

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse del PTCP (rimando di dettaglio alla Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici) rif. art. Normativa P.T.C.P.

- ambito agricolo strategico - Art. 19 bis c.1

Aree oggetto di salvaguardia delle infrastrutture della mobilità - rif. art. Normativa P.T.C.P.

- autostrada - Art. 19.2 I.a
- strada extraurbana secondaria - Art. 19.2.I.c
- strada extraurbana principale - Art. 19.2.I.b
- ferrovia tracciato linea ferroviaria ex art 49 D.P.R. 753/80 - Art. 19.2.b
- tracciato esistente della rete provinciale e di interesse sovraumunale dei percorsi ciclabili - Art. 19.6

Fig. 13 Carta D - Carta delle tutele e delle salvaguardie (efficacia prevalente ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

Lungo la perimetrazione dell'elemento di secondo livello della R.E.R. si distinguono inoltre dei quadratini disposti a quarantacinque gradi rispetto al tracciato, che identificano la rete stradale storica secondaria (Art. 16.10 della Normativa), in continuità rispetto a quanto rappresentato nella Carta A. Si tratta di un breve tratto cieco di strada sterrata secondaria che si snoda attraverso i campi, delimitata a Nord dall'azienda agricola e che a Sud si perde nella campagna, probabilmente posta in evidenza in relazione al paesaggio agrario tradizionale che attraversa. In merito a ciò la normativa raccomanda di limitare le edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo (come nel caso in esame) e di mettere in opera delle adeguate forme di schermatura verde, prestando cura a non occludere visuali rilevanti dal punto di vista paesaggistico. Si rammenta a questo proposito come tale breve tratto di viabilità storica sia esterno all'area di progetto e come l'ultimo tratto che precede l'azienda agricola in oggetto si interfacci in realtà con altri insediamenti antropici, di cui alcuni anche a carattere produttivo (capannoni, tettoie), riducendone di fatto il valore naturalistico attribuito. Inoltre i nuovi manufatti non si interfacceranno direttamente ad essa, a meno del nuovo silo a trincea, visibile dalla strada, ma mascherato dalla barriera verde in previsione, in conformità a quanto indicato dall'Articolo 16.10. Inoltre, considerata la natura del manufatto, appare evidente come questo costituisca una risposta ad esigenze di natura agricola e pertanto si riveli in sintonia con quanto precedentemente espresso.

Infine l'azienda agricola viene classificata come "ambito agricolo strategico", in quanto destinato all'attività agricola di interesse del P.T.C.P., disciplinato dall'Art. 19 bis "*Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico*", dove si rimandano alle Amministrazioni Locali ulteriori specifiche in merito all'individuazione e alla gestione degli stessi.

Nel suddetto articolo la normativa prescrive inoltre il mantenimento della destinazione agricola dei suoli e richiama l'efficacia dell'Art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici". Con riferimento alle direttive dell'ASL della Provincia di Cremona, si sancisce che la distanza minima dei nuovi impianti zootecnici o degli ampliamenti di quelli esistenti dovrà essere pari a: 200 m (600 m per suini, avi-cunicoli e canili) dalle aree edificate, 100 m dalla zona produttiva e 25 m dalle abitazioni isolate in zona agricola. Sono previste deroghe nel caso di situazioni perpetuate nel tempo e già consolidate alla data di adozione del P.G.T. nonché autorizzazioni specifiche per singoli casi a seguito di valutazioni contingenti.

5.2.3 Allegato 2: Carta della Rete Ecologica

Questo elaborato costituisce un ulteriore approfondimento dedicato ai componenti della rete ecologica, già rappresentati e "catalogati" nella Carta D (*Carta delle Tutele e delle Salvaguardie*).

Qui trovano infatti conferma le precedenti considerazioni in merito all'area agricola circostante l'azienda (a Nord e ad Est), anche in questo caso identificata come "Elemento di secondo livello della R.E.R. e connotata da una campitura quadrettata sui toni dell'azzurro.

Si noti inoltre come più a Nord sia riproposta la perimetrazione del Parco Regionale Oglio Sud, anche in questo caso rappresentata mediante linea puntinata marrone; a ridosso del Fiume Oglio inoltre è ribadita la presenza del corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione, l'elemento di primo livello della R.E.R. e la zona di protezione speciale (Z.P.S.).




Fig. 14 Carta delle della Rete Ecologica

5.2.4 Elaborati inerenti le aree agricole: la Carta G e l'Allegato 6




Fig. 15 Carta G - Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

La **Carta G** è dedicata agli ambiti agricoli strategici e non introduce informazioni aggiuntive rispetto a quanto già descritto, se non individuare la flessibilità come procedura di gestione per l'ambito agricolo strategico corrispondente all'azienda agricola in esame.




Fig. 16 Allegato 6 - Carta di caratterizzazione del territorio rurale (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

L'**Allegato 6** costituisce un approfondimento per gli ambiti agricoli strategici.

In questa sede ci si è limitati a riportare estratti della Carta della caratterizzazione del territorio rurale e della Carta del valore agricolo del suolo, da cui non emergono informazioni aggiuntive riguardo l'area di intervento. In particolare l'azienda agricola è classificata come "area urbanizzata e non di suolo", mentre al territorio circostante è riconosciuto un valore agricolo alto. Inoltre nella proprietà vicina il P.T.C.P. individua delle cascine di pregio ambientale che tuttavia non interessano direttamente l'oggetto del presente studio.

Infine nella ricognizione del patrimonio edilizio agricolo non rientra nessuno degli edifici costituenti l'area di intervento, a meno di Cascina Grande Scalona, che dà il nome all'azienda di cui un tempo faceva parte, mentre oggi appare indipendente (di altra proprietà) e adibita ad uso residenziale: questa è giudicata di pregio ambientale, antica, di attenzione economica e abitata.




Fig. 17 Allegato 6 - Carta del valore agricolo del suolo (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005)

5.3 Piano del Governo del Territorio di Drizzona

Come già precedentemente evidenziato, l'intervento viene proposto in variante ad alcuni articoli delle N.T.A. del P.G.T. attualmente in vigore.

Tale necessità è riconducibile alla particolare ubicazione dell'azienda Della Bona Faustino s.s., posta in corrispondenza dei margini del centro abitato e frutto di una situazione ormai consolidata sul territorio da molti anni prima dell'elaborazione dello strumento di governo del territorio.

Quest'ultimo risponde infatti all'esigenza, condivisa con il P.T.C.P. e con le logiche sottese al concetto di sviluppo sostenibile che ispira entrambi, di tutelare la qualità ambientale e del paesaggio, disincentivando il consumo di suolo e la promiscuità tra destinazioni produttive e residenziali.

In particolare lo stato dei luoghi appare già in contrasto con le succitate norme in merito ai seguenti aspetti:

- distanza minima tra impianti zootecnici e centro abitato (200 m), Art. 76
- fascia di rispetto dalla scarpata morfologica, Art. 71
- fascia di rispetto del fosso di colo presente a Nord-Ovest dell'area, Art. 55
- ambito agricolo normale E1, Art. 29

La presente richiesta di variante puntuale riguarderà tuttavia unicamente la deroga alla distanza minima tra impianti zootecnici e centro abitato.

Le variazioni proposte si pongono nell'ottica di un miglioramento funzionale e organizzativo dell'azienda agricola e non determinano un peggioramento delle condizioni preesistenti (distanze da centro abitato, orlo di scarpata e fosso di colo), ma mantengono gli stessi allineamenti. La richiesta di variante riguarda pertanto una situazione pregressa non imputabile all'attuale proprietà, soprattutto se posta in relazione con la volontà di apportare migliorie sia alla struttura aziendale sia alle condizioni ambientali e di vivibilità degli animali in essa ospitati.

Si ricorda infine che il Regolamento Locale di Igiene per gli allevamenti di bovini di carne bianca prevede una distanza minima dai centri edificati pari a 300 m, mentre per equini e bovini di altro tipo 100 m, eventualmente incrementabili o riducibili del 50% sulla base di specifiche valutazioni caso per caso. Inoltre all'Art. 3.10.5 e 3.10.10 viene specificato che, nel caso di allevamenti esistenti che pur essendo collocati in zona agricola non rispettino tali prescrizioni, sono ammessi interventi di miglioramento/adeguamento funzionale purché non siano ulteriormente ridotte le distanze, siano adottate delle misure di salvaguardia dell'ambiente e non sia incrementato il peso vivo allevato.

Di seguito saranno riportati gli estratti delle N.T.A. del P.G.T. del Comune di Drizzona che hanno costituito un riferimento per la progettazione.

5.3.1 Norme Tecniche di Attuazione

Articolo sedicesimo

AMBITO STORICO AGRICOLO DI RECUPERO (A2R)

Il Piano di Governo del Territorio indica gli immobili, corrispondenti a cascine di antico impianto, che, sorti per ospitare le tradizionali attività agricole e caratterizzati da strutture edilizie di pregio architettonico e ambientale, tendono ad essere abbandonati dalle originali funzioni, anche perché spesso, di fatto, contigui ad insediamenti residenziali.

In tale zona sono di norma ammesse le utilizzazioni edilizie previste nella zona agricola normale (vedasi successivo art. 29).

Tuttavia, a fronte della documentata dimostrazione che risulti impossibile, per mutate esigenze di conduzione aziendale, per ragioni di carattere igienico – sanitario o altro, conservare le tradizionali destinazioni d'uso agricole, potranno venire ammesse, previa approvazione di apposito Piano di Recupero che ne dimostri la compatibilità con il livello di urbanizzazioni in atto e con le altre funzioni preesistenti all'intorno, anche modifiche di destinazione d'uso, accogliendovi le altre funzioni ammesse nella "zona residenziale di vecchio impianto B1" (vedasi successivo art.18), nonché, nel caso di costruzioni isolate dal contesto urbano, anche l'artigianato di produzione.

L'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso sarà verificata con le procedure di cui al successivo art. 75.

Gli interventi edilizi dovranno limitarsi, di norma, al riutilizzo dei volumi esistenti e rispettare le indicazioni operative fornite dalla tavola di prescrizioni attuative per le zone storiche. Eventuali modeste integrazioni volumetriche saranno ammesse solo per puntuali esigenze di adeguamento funzionale e non potranno comunque superare i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici di seguito indicati:

I_{ff} = preesistente + 10% per adeguamenti funzionali e comunque non superiore a 2,0 mc/mq

R_c = preesistente + 10% per adeguamenti funzionali e comunque non superiore al 40%

N_p = 2,00 D_f = 10,00 ml R_{hd} = 1/1 H = 7,50 m D_c = 5,00 m R_{hs} = 1/1

D_s = non inferiore alla preesistente R_i = 80%

Al fine di garantire una adeguata cornice di verde alle cascine recuperate ad usi diversi dagli originali, sarà consentito destinare a verde privato e recingere aree circostanti, comunque azzonate, con la sola esclusione di quelle riservate a scopi di pubblica utilità.

Tale integrazione di aree pertinenziali non potrà comunque superare dieci volte le dimensioni delle superfici coperte edificate.

Gli interventi edilizi dovranno altresì osservare le norme morfologiche fornite dal successivo art. 69 a tutela dell'edificato tradizionale.

Salvo i casi di più significative trasformazioni edilizie, di seguito elencate, è di norma consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, subordinatamente ai necessari nulla-osta preventivi nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, e solo qualora siano rigorosamente rispettate anche le norme morfologiche dettate dal successivo art. 69 a tutela delle caratteristiche tradizionali dell'edificato, l'intervento edilizio potrà anche fare seguito a Denuncia di Inizio Attività.

Interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione potranno essere autorizzati anche su edifici di vecchio impianto (esclusi quelli di particolare interesse architettonico) una volta riconosciuta l'impossibilità pratica di provvedere ad una loro regolare manutenzione e previa sottoscrizione di impegnativa a non più edificare sull'area di risulta.

Nel caso di interventi edilizi che prevedano modifica di destinazione d'uso, nonché, in ogni caso, in presenza di interventi edilizi eccedenti la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia leggera, dovrà provvedersi alla preventiva approvazione di idoneo

Piano Attuativo esteso all'intera cascina, il quale sarà, di norma, un Piano di Recupero di Iniziativa Privata.

Non verrà considerato modifica di destinazione d'uso, il riutilizzo abitativo, da chiunque effettuato, di edifici già a destinazione residenziale, sia pure rurale, sempre che gli interventi edilizi funzionali a tale scopo non eccedano la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo e sempre che, per gli edifici interessati, sia effettuata la dichiarazione di unità immobiliare urbana al Catasto Fabbricati, così come previsto dalla legge 133/94.

Nel caso di destinazioni d'uso di nuovo impianto, sia residenziali, che extraresidenziali di nuovo impianto, dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte al successivo art. 72.

Sono, in ogni caso, consentiti interventi di manutenzione, di consolidamento statico e di risanamento conservativo delle strutture preesistenti.

Solo nel caso di interventi edilizi volti alla conservazione della originale attività agricola saranno ammesse, anche in assenza di piano attuativo, sempre nel rispetto delle già citate norme morfologiche indicate nel successivo art.71, anche altre e più incisive opere di riforma, ivi comprese modeste opere di ampliamento (max + 10% dell'esistente), purché condizionate alla corretta manutenzione dell'aspetto esterno ed al restauro delle restanti porzioni di cascina aventi pregio architettonico o ambientale.

Tali altre e più incisive opere di riforma potranno consentire anche interventi di ristrutturazione "leggera" o "pesante" a condizione che:

- *non determinino la distribuzione di archi, volte o altri particolari architettonici di pregio;*
- *su conforme parere della Commissione Edilizia, risultino rispettosi delle normative morfologiche previste per le zone storiche e, in particolare, conservino la sagoma e le finiture caratterizzanti la tradizionale edilizia rurale (interasse dei pilastri, modestia degli aggetti, pendenza delle falde, manto di copertura in coppi, travature in legno, pilastri e murature in mattoni pieni o rivestiti con laterizi paramano, possibilmente di recupero).*

Sulla corretta progettazione di tali opere dovrà acquisirsi il conforme parere degli esperti in tutela ambientale già presenti in Commissione Edilizia, per l'espressione dei pareri relativi ad interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico.

Per tutto quanto non meglio e diversamente precisato, si applicheranno le altre disposizioni già fornite a proposito dell' "ambito storico urbano di recupero A1R" (vedasi precedente art. 15).

La verifica della conformità degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici alla prescrizione di zona andrà operata con riferimento alle indicazioni delle tavole delle previsioni del Piano delle Regole relative ai centri urbani e al territorio.

Articolo ventinovesimo

AMBITO AGRICOLO NORMALE (E1)

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni, prevalentemente non edificati, che essendo esterni agli abitati esistenti e alle loro ragionevoli esigenze di espansione e di rispetto, non interessati da viabilità di progetto e neppure da tutele ambientali di particolare interesse, sono riservati alle attività agricole o allo stato di natura.

In tale zona la destinazione d'uso principale è quella agricola, nonché lo stato di natura.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle accessorie alla conduzione dei fondi agricoli ed alla conservazione o rigenerazione dello stato di natura.

Di conseguenza, in tale zona sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione delle necessità di conduzione del fondo, (ivi comprese le attività agrituristiche consentite dalle specifiche leggi) e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita (limitatamente alla tipologia degli Esercizi di Vicinato nel settore alimentare e non alimentare) dei prodotti agricoli, platee per la conservazione dei foraggi, vasconi per la raccolta dei liquami, ecc.

Si intendono realizzati in funzione della conduzione del fondo, salvo diverso parere espresso specificatamente dagli uffici provinciali competenti, gli allevamenti e le lavorazioni che si avvalgano per almeno il 25% dei prodotti ottenuti dal fondo stesso. Il peso complessivo del bestiame allevato non potrà comunque superare l'incidenza di 40 quintali per ettaro. Il fondo, salvo diversa indicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del relativo eventuale Piano di Settore concernente l'agricoltura, dovrà estendersi per almeno 30 pertiche cremonesi.

Sono altresì ammesse le opere necessarie per la conservazione e la rigenerazione dello stato di natura.

In tale zona risultano non ammissibili tutte le altre funzioni non esplicitamente sopracitate e sono, di conseguenza, vietate le nuove costruzioni ad uso non agricolo e le modifiche di destinazione d'uso verso funzioni extraagricole comunque effettuate, anche in assenza di opere edilizie

Gli edifici da costruirsi o da ampliarsi all'interno della zona agricola normale dovranno rispettare i seguenti valori limite ammessi per i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici:

- per la residenza:

If = 0,03 mc/mq su terreni agricoli generici;

If = 0,06 mc/mq su terreni a coltura orticola o floricola specializzata;

If = 0,01 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;

- per le attrezzature e infrastrutture produttive:

Rc = 10%, elevabile al 20% nel caso delle aziende orto-floro-vivaistiche e al 40% nel caso delle serre;

- per qualsiasi edificio:

Np = 3,00 Dc = 5,00 ml Rhd = ½

Df = 10,00 ml Rhs = 1/2

Ds = 10,00 ml (salvo diversa indicazione di azionamento)

H = 9,0 ml (salvo che dimostrate esigenze tecniche impongano altezze maggiori e che le stesse vengano riconosciute ambientalmente compatibili dalla Commissione Edilizia o dalla Commissione per il Paesaggio).

La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti e nel caso di apposita convenzione sottoscritta col confinante, registrata e trascritta.

Da tutte le canalizzazioni idrauliche (rogge e coli) esistenti o comunque indicate con sede propria nelle planimetrie catastali, le costruzioni dovranno mantenersi, salvo deroga concessa dall'autorità

competente, a una distanza di almeno 10 metri e le eventuali recinzioni dovranno distare almeno quattro metri. Al rispetto di tali disposizioni non sono soggette le sole costruzioni che vengano eseguite al servizio di aziende agricole preesistenti e che dimostrino di trovarsi nell'impossibilità di rispettarle. Vedasi, al riguardo, quanto meglio precisato al successivo art. 79 (Reticolo Idraulico).

Al fine del computo degli indici edificatori è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini e assoggettando a vincolo di inedificabilità preferibilmente i terreni azzonati a rispetto urbano, infrastrutturale o di tutela ambientale.

La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla preventiva dimostrazione dell'impossibilità alternativa di riutilizzo delle strutture edilizie preesistenti sul fondo. Le eventuali nuove costruzioni ammesse dovranno essere collocate nei pressi delle costruzioni preesistenti sul fondo e, salvo il rispetto di specifiche normative igienico - sanitarie, non distarne più di 100 metri. Le stesse eventuali nuove costruzioni non dovranno invadere l'area delle corti chiuse delle vecchie cascine, né precludere, ove possibile, la vista delle vecchie costruzioni dalla viabilità principale adducante alle stesse.

Negli interventi a carico di edifici di antico impianto andranno rispettate le norme morfologiche dettate dall'art. 69 a tutela delle caratteristiche tradizionali dell'edificato.

Nelle costruzioni di nuovo impianto dovranno, quanto più possibile, essere adottate tipologie e utilizzati materiali e colori ispirati a quelli tipici del paesaggio agricolo tradizionale (coperture color rosso, pareti intonacate e tinteggiate nei colori delle terre gialle e rosse).

Si richiamano inoltre le disposizioni particolari dettate dal successivo articolo 70 a tutela dell'assetto tradizionale del territorio agricolo e dal successivo articolo 71 a tutela delle testimonianze storiche sul territorio.

Gli edifici destinati ad allevamento di animali, sia di nuova costruzione che di riattamento, fatte salve le maggiori distanze eventualmente richieste dall'Autorità Sanitaria, dovranno rispettare le distanze minime prescritte dal successivo art. 76.

Analoghe distanze dovranno essere reciprocamente rispettate dalle abitazioni, anch'esse sia di nuova costruzione che di riattamento.

Nella zona agricola normale sarà comunque consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire, da rilasciarsi con le cautele e le procedure indicate dal titolo III della legge regionale 12/05, fatto salvo il rispetto della legge regionale 37/93 e del relativo regolamento di attuazione in merito al trattamento, alla maturazione e all'utilizzo dei reflui zootecnici e l'ottenimento degli specifici nulla-osta nei comparti soggetti a tutela monumentale o ambientale. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

Articolo cinquantacinquesimo

AMBITO DI RISPETTO DELLE ACQUE (R1)

Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni destinati al rispetto dei più importanti corsi d'acqua naturali ed artificiali.

In tale zona non sono ammesse, in generale, utilizzazioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle preesistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio.

Sono ammesse invece, anche attraverso convenzioni con le proprietà agricole interessate, nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, canali e arginature, manufatti funzionali alla regolamentazione idraulica, reti tecnologiche, oltre alla conservazione dello stato di natura.

Tale zona può essere soggetta, coattivamente o anche attraverso convenzioni con le proprietà agricole interessate, a piantumazione e deve essere mantenuta in condizioni decorose, rispettando la vegetazione esistente, con assoluto divieto di realizzarvi depositi di materiale, discariche di detriti e rifiuti, ecc.

In tale zona sono di norma vietate le nuove edificazioni. Le zone di rispetto delle acque sono però computabili ai fini dell'edificabilità agricola sui terreni agricoli confinanti. Le stesse zone di rispetto non sono, invece, computabili ai fini edificatori extra-agricoli a favore dei contigui terreni non interessati dal

vincolo di rispetto, salvo che, alla campitura indicante il rispetto, non risulti sovrapposta la campitura indicante esplicitamente l'edificabilità a scopo residenziale o produttivo.

Gli edifici eventualmente preesistenti potranno essere oggetto di interventi manutentivi, o anche di ristrutturazioni interne, nel rispetto dei volumi preesistenti. Eventuali modeste integrazioni, non superiori al 10% una tantum del già edificato in tale zona, saranno consentite, nel rispetto delle alberature preesistenti e del decoro architettonico e ambientale generale, e cercando di evitare la riduzione della distanza dal corso d'acqua solo per realizzare costruzioni di servizio (autorimesse, porticati, locali igienici, ecc.), e sempre che non risultino superati gli indici e parametri edilizi ed urbanistici della "zona residenziale di vecchio impianto B1" (art. 18).

Nelle zone di rispetto delle acque comprese all'interno della zona territoriale omogenea "E" agricola è obbligatorio il rispetto delle ulteriori norme previste a tutela dell'assetto tradizionale dell'ambiente agricolo e delle testimonianze storiche esistenti sul territorio, dettate dagli artt. 69 e 70, con particolare riferimento alle disposizioni a difesa dell'equipaggiamento vegetale e a tutela dei manufatti idraulici di interesse storico.

In tali fasce di rispetto si applicano le normative previste dalla legge a tutela delle acque pubbliche e, pertanto, salvo le eccezioni superiormente autorizzate rispondenti ad effettive esigenze aziendali non altrimenti risolvibili, e sempre che venga dimostrata la compatibilità idraulica della minor distanza richiesta, le costruzioni esterne al perimetro degli ambiti territoriali omogenei A e B, dovranno sorgere ad almeno 10 ml dalla sponda del corso d'acqua e le recinzioni distarne almeno 4 ml. Vedasi al riguardo anche quanto meglio precisato al successivo art. 79 relativo al Reticolo Idraulico.

E' vietato l'abbattimento non autorizzato delle alberature esistenti. Eventuali autorizzazioni potranno concernere un solo lato del corso d'acqua e saranno condizionate al reimpianto di essenze di analogo interesse, con garanzia di attecchimento privilegiando le specie autoctone elencate all'art. 31.

È consentito l'intervento edilizio diretto a mezzo di Permesso di Costruire. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento edilizio potrà anche far seguito a Denuncia di Inizio Attività.

Articolo settantesimo

NORME GENERALI A TUTELA DELL'ASSETTO TRADIZIONALE DEL TERRITORIO AGRICOLO

In tutto il territorio agricolo comunale, a tutela del suo assetto tradizionale, si applicano le seguenti particolari disposizioni. Le stesse disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche negli ambiti urbanistici a destinazioni extra-agricola.

Tutela degli alberi di alto fusto

L'eventuale abbattimento di alberi di alto fusto, con esclusione delle coltivazioni industriali (pioppicoltura ecc.) di specie legnose a rapido accrescimento, dovrà essere motivato e preventivamente autorizzato dall'Autorità competente e, in sua mancanza, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La relativa autorizzazione sarà subordinata al reimpianto di assenze analoghe, in numero anche doppio o triplo, ove l'intervento di abbattimento riguardi porzioni di territorio particolarmente povere di equipaggiamento vegetale e il reimpianto non sia, per altri motivi, vietato, sconsigliabile o materialmente impossibile.

Il taglio degli alberi è ammesso, previa semplice comunicazione preventiva al sindaco, per interventi di ceduazione, di scalvo e di spalcatura per essenze di alto fusto.

Sono soggetti ad analoga preventiva comunicazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria (pulizia e potatura) e le normali operazioni di coltivazione industriale, taglio ed espianto delle specie legnose a rapido accrescimento.

E' comunque fatto salvo il rilascio preventivo del nulla-osta ambientale nei comparti soggetti alla tutela di cui al titolo secondo del D.Lgs. 490/99 e, in particolare, nel caso dei boschi, per i quali andrà richiesta autorizzazione alla Provincia.

Sono considerati "bosco", salvo quanto meglio precisato dall'art. 42 della LR 31/08, i popolamenti arborei od arbustivi a qualsiasi stadio d'età, di superficie superiore a 2.000 mq, nonché i terreni che per cause naturali (incendi, trombe d'aria, attacchi parassitari, ecc.) e/o antropiche (tagli a raso, estirpazioni, ecc.) siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale. Non sono considerati bosco gli impianti a rapido accrescimento, i popolamenti arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2.000 mq distanti più di 100 ml da altri boschi, le fasce alberate di larghezza inferiore a 25 ml (considerata la proiezione delle chiome), i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura inferiore, a maturità, al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i popolamenti in fase di colonizzazione da parte della vegetazione spontanea da meno di tre anni.

A particolare tutela sono sottoposti i comparti di territorio agricolo che la tavola relativa ai "principali vincoli ambientali" individuano (sulla base dello studio vegetazionale redatto a supporto della presente Variante Generale) come "sistemi significativi di filari e siepi", nonché come "ambiti boscati e giardini di pregio".

Entro tali comparti gli interventi di abbattimento/sostituzione dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da una relazione scientifica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Tutto quanto sopra si intende fatto salvo quanto meglio precisato dal Titolo Quarto della LR 31/08 che chiarisce quali siano i vincoli da rispettare in ambito silvo-forestale.

L'articolo 15, comma 3, della normativa del PTCP chiarisce la differenza tra le autorizzazioni da richiedere in caso di popolamento arboreo-arbustivo di interesse forestale o di interesse paesistico.

(...)

Canali idraulici, strade rurali, recinzioni e bonifiche agricole

Le operazioni di trasformazione del territorio agricolo che comportano il semplice accorpamento di appezzamenti con eliminazione dei delimitanti fossi o l'alterazione dei tracciati stradali e dei relativi coli dovranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzate dal Comune, ove non troppo gravemente lesive delle tradizionali caratteristiche ambientali dei luoghi, sulla base di richieste sottoscritte da tutti gli interessati e debitamente motivate. Sono in ogni caso vietate operazioni di alterazione del territorio che cancellino tracciati stradali o idraulici riconducibili alla originaria centuriazione romana.

E' vietata la tombinatura e la rettifica dei canali idraulici, salvo quanto strettamente necessario per ragioni di viabilità e di accesso ai fondi.

Sono di norma vietate le recinzioni, salvo quelle realizzate con siepi vegetali, ovvero con semplice rete metallica e mascherate con siepi vegetali. Nel caso degli edifici residenziali, per obiettive esigenze di sicurezza, sono ammesse recinzioni in muratura purché non estese per più di 150 metri di perimetro totale e con altezza non superiore a 150 centimetri.

Sempre per esigenze di sicurezza potranno essere ammesse anche le recinzioni relative alle strutture aziendali, purché in rete metallica a maglie larghe su muretto non alto più di 50 cm.

Gli interventi di movimento terra determinanti bonifica agricola sono regolati dalla legge regionale 14/98 e sono subordinati al rilascio di apposita Autorizzazione da parte della Provincia.

(...)

Esercizio dell'attività agricola

La conduzione dei terreni utilizzati a fini agricoli è auspicabile che avvenga nel rispetto del Reg. Ce 1698/05, nonché risultare in ogni caso rispettosa delle specifiche disposizioni del locale Regolamento di Polizia Rurale.

L'Amministrazione Comunale promuoverà iniziative per favorire l'adozione di misure agro-ambientali per la riqualificazione dell'intero territorio agricolo, diffondendo anche l'utilizzazione delle possibilità offerte dai regolamenti comunitari.

Non sono ammessi depositi stabili di materiali non necessari per l'attività agricola, nonché, di macchine usate o di quant'altro possa comunque creare impatti visivi ed ambientali negativi sulla unitarietà e continuità del paesaggio agrario.

Nel caso di nuove costruzioni di significativo impatto ambientale, la Commissione Edilizia potrà prescrivere idonee schermature con alberature e cespugli.

A tale prescrizione non saranno soggetti gli edifici e i manufatti la cui tipologia e materiali di finitura siano riconducibili alle tradizioni edilizie locali. In particolare i rivestimenti esterni e i cromatismi degli edifici dovranno avvalersi di soluzioni riproducenti i colori delle terre naturali gialle e rosse.

Costruzione di trincee per i foraggi e di vasconi per la raccolta dei liquami

Compatibilmente con le esigenze aziendali, la costruzione di trincee per i foraggi e di vasconi per la raccolta dei liquami dovrà avvenire in modo da non disturbare, dalle strade pubbliche o vicinali, la visuale verso le vecchie cascine o verso altri elementi significativi del paesaggio.

Tali impianti dovranno essere quanto più possibile interrati e le relative murature che sporgano dal piano campagna dovranno essere opportunamente schermate, o attraverso l'impianto di alberi e cespugli, o attraverso scarpate artificiali di terreno di riporto.

In ogni caso, salvo dimostrate esigenze tecniche diverse, le murature non dovranno sporgere dal piano campagna oltre i 150 cm.

Asservimento di terreni a fini edificatori

Al fine di consentire l'edificazione in ambito agricolo dovranno essere asservite, all'interno del podere interessato, superfici in misura proporzionale (ex titolo III L.R. 12/05), preferibilmente procedendo, nel vincolo, a partire dai terreni che, pur computabili ai fini edificatori, siano interessati da vincoli di rispetto urbano, infrastrutturale o ambientale.

Articolo settantunesimo

NORME GENERALI A TUTELA DELLE TESTIMONIANZE STORICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO

Scarpate principali e secondarie – Rispetti relativi

Le tavole del Piano di Governo del Territorio segnalano con apposito simbolo grafico l'andamento, rilevato di larga massima, delle principali scarpate morfologiche, dal ciglio e dal piede delle quali andranno osservate fasce di rispetto inedificabili nella misura di almeno 10 metri.

Su tali aree, che costituiscono una componente ambientale di notevole interesse paesistico, è vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento, anche a fini agricoli, ed è vietato l'esercizio dell'arboricoltura a rapido accrescimento.

I terreni interessati dalle scarpate o compresi all'interno delle relative fasce di rispetto non sono edificabili e possono essere solo parzialmente destinati a strade campestri, nonché a canali di raccolta e drenaggio delle acque.

Sono, invece, sempre ammessi interventi di difesa contro eventuali smottamenti, purché realizzati mediante tecniche di bioingegneria forestale (anche con l'apporto di terra), nonché l'attività silvicolturale.

Le medesime disposizioni si dovranno comunque applicare anche nel caso delle scarpate secondarie, anche se le stesse, per la difficoltà pratica di garantirne una puntuale determinazione, non sono indicate dalle tavole di azzonamento e ciò a condizione che il dislivello da esse raccordato sia superiore al metro lineare.

Come ricordato dalla Provincia di Cremona, non vanno alterati i tratti significativi delle scarpate principali e secondarie, in quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.

Per gli orli di scarpata principali e secondari non sono consentiti interventi di trasformazione che alterino in modo inaccettabile i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Sono vietati gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti dovranno svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.

Si ritengono inoltre inaccettabili tutti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava o le bonifiche agricole, che portano ad una riduzione della valenza simbolica degli elementi evocativi di paesaggi originari o della valenza estetico-percettiva, alla perdita di riferimenti del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali delle vegetazione esistente.

Articolo settantaseiesimo

NORME GENERALI CONCERNENTI LE DISTANZE CHE VANNO RECIPROCAMENTE RISPETTATE TRA ALLEVAMENTI DI ANIMALI ED ABITAZIONI NONCHE' TRA GLI ALLEVAMENTI STESSI

Per impianti zootecnici si intendono quelli aventi dimensioni eccedenti la necessità familiare e come tali riconosciuti dal Regolamento Locale d'Igiene. Il loro perimetro, al fine del computo delle distanze, comprende gli edifici destinati al ricovero degli animali, gli spazi recinti stabilmente utilizzati dagli stessi animali, nonché qualsiasi struttura utilizzata per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici e similari.

Per tutti gli allevamenti zootecnici preesistenti e localizzati in ambiti non agricoli (ivi comprese l'ambito storico ex-agricolo di recupero AER ed escluso l'ambito storico agricolo EA) saranno ammessi unicamente interventi di miglioramento igienico-sanitario, escludendosi qualsiasi incremento di peso vivo allevato e qualsiasi forma di riattivazione di strutture dismesse.

Tra il perimetro delle strutture zootecniche di ampliamento, di nuovo impianto, di riattivazione, ovvero interessate da modifica della specie animale allevata, ed i terreni (edificati o meno) sui quali sia in essere (o sia dal Piano di Governo del Territorio prevista) una funzione urbana comportante la presenza continuativa di persone, dovranno essere garantite le distanze minime di seguito precisate:

- 1) dal perimetro degli ambiti territoriali omogenei A, B e C (ivi compresi i relativi terreni destinati a standard ed escluse la sola storico agricolo non di recupero EA), in funzione delle specie animale allevate:
 - per suini, ovini, caprini, conigli galline e simili: almeno 800 metri;
 - per cani e struzzi: almeno 600 metri;
 - per equini, bovini e simili: almeno 200 metri.*

- 2) dagli edifici sparsi preesistenti in contesto agricolo e riconosciuti a destinazione extra-agricola dal P.G.T. nonché dal perimetro dell'ambito territoriale omogeneo D (ivi compresi i relativi terreni destinati a standard), in funzione della specie animale allevata:
 - per suini, ovini, caprini, conigli galline e simili: almeno 200 metri;
 - per cani e struzzi: almeno 100 metri;
 - per equini, bovini e simili: almeno 100 metri.*

- 3) dalle abitazioni rurali preesistenti in ambito territoriale omogeneo E, ovvero in ambito storico agricolo non di recupero (EA):
 - per suini, ovini, caprini, conigli galline e simili: almeno 50 metri;
 - per cani e struzzi: almeno 25 metri;
 - per equini, bovini e simili: almeno 25 metri.*

Di contro, la costruzione, l'ampliamento ed il ripristino di edifici nei quali sia prevista la presenza continuativa di persone, ovvero la modifica di destinazione di edifici preesistenti che tale condizione

venga a determinare, saranno ammessi solamente se risulteranno rispettate le distanze minime di seguito precisate:

- 1) per interventi che avvengano all'interno del perimetro degli ambiti territoriali omogenei A, B, e C (ivi compresi i relativi terreni destinati a standard ed esclusi i soli ambiti storico-agricoli non di recupero EA) in funzione della specie animale allevata:
 - per suini, ovini, caprini, conigli, galline e simili: almeno 600 metri (ridotti a 300 metri per l'attuazione di previsioni urbanistiche previgenti alla precedente Variante Generale di P.R.G.);
 - per equini, bovini e simili: almeno 200 metri (ridotti a 50 metri per l'attuazione di previsioni urbanistiche previgenti alla precedente Variante Generale di P.R.G.).
- 2) per interventi a carico di edifici sparsi preesistenti in contesto agricolo e riconosciuti a destinazione extraresidenziale dal P.G.T. ai sensi dell'art. 1 lettera c), della LR 93/80, ovvero che avvengano all'interno del perimetro dell'ambito territoriale omogeneo D (ivi compresi i relativi terreni destinati a standard), per qualsiasi specie animale allevata: almeno 100 metri.
- 3) Per interventi di nuova costruzione o di riforma di edifici preesistenti in ambito agricolo (ivi compreso l'ambito storico agricolo EA), per qualsiasi specie animale: almeno 25 metri.

Al fine di evitare la creazione di aree produttive ad alta densità, le distanze reciproche tra allevamenti (nuovi o in ampliamento di strutture esistenti) dovranno tenere presenti le linee guida della Regione Lombardia in materia di bio-sicurezza.

5.3.2 Documento di Piano




Fig. 18 D.P.1.2.2.3 Documento di Piano - Quadro conoscitivo – Indagini sulla realtà locale Studio geologico - Carta di sintesi

Sopra è stato riportato l'estratto della tavola di sintesi dello studio per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

All'area di intervento è attribuita una vulnerabilità idrogeologica alta (A) e risulta compresa, coerentemente a quanto già rilevato nel P.T.C.P. sovraordinato, nella fascia C del P.A.I. ma esclusa dal Parco Regionale del Fiume Oglio Sud.




Fig. 19 D.P.1.2.4.1 Documento di Piano - Quadro conoscitivo - Sistema territoriale - Carta del Paesaggio

Si ritiene significativo riportare gli estratti degli elaborati relativi al Quadro conoscitivo del Documento di Piano dedicato all'analisi del sistema territoriale identificabile allo stato attuale.

Nella fattispecie viene evidenziata la presenza della scarpata morfologica in corrispondenza del confine Ovest di proprietà, come già rilevato nel P.T.C.P. (Art. 71 N.T.A.) e all'area di intervento viene attribuita una classe di sensibilità paesaggistica media e medio-elevata.

In particolare la porzione di azienda con una maggiore densità edificatoria e in continuità con il centro abitato è assegnata una sensibilità media, mentre alla rimanente porzione più marginale corrispondente alle vasche per liquami a Nord e ad Est è attribuita una classe medio-elevata, in quanto appartenente all'area agricola a seminativo priva di antropizzazioni che precede il Parco Regionale Oglio Sud e identificata dal P.T.C.P. come elemento di secondo livello della R.E.R.




Fig. 20 D.P.1.2.4.2 Documento di Piano - Quadro conoscitivo - Sistema territoriale - Carta delle sensibilità paesaggistiche




Fig. 21 D.P.1.2.4.3 Documento di Piano - Quadro conoscitivo - Sistema territoriale - Tavola dei principali vincoli ambientali ed idrogeologici

Dall'estratto qui riportato viene confermata l'esclusione dell'area di intervento dai vincoli derivati da S.I.C., Z.P.S., Rete Natura 2000 e Parchi Regionali.

Allo stesso modo viene ribadita l'appartenenza alla fascia C del P.A.I.




Fig. 22 D.P.1.2.4.4 Documento di Piano - Quadro conoscitivo - Sistema territoriale - Carta delle Fasce di rispetto

La fascia di rispetto della strada vicinale a Sud-Est dell'area appare rispettata, mentre lo stesso non vale per il fosso di colò a Nord-Ovest (10 m, Art. 55 N.T.A.), che interagisce per un minimo tratto (circa 1 m) con l'ampliamento Ovest del capannone a deposito, sorto sul sedime del precedente silo a trincea (oggetto di precedente Variante puntuale all'Art. 76 delle N.T.A. del P.G.T. del Comune di Drizzona, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 02.05.2013 a conclusione della Conferenza dei Servizi dello Sportello Unico delle Attività Produttive, con riferimento alla documentazione depositata presso lo stesso S.U.A.P. in data Prot. n. 2408/2012 del 29/10/2012). Anche in questo caso va posto in evidenza come questa condizione sia il frutto di una situazione consolidata ormai da tempo.

5.3.3 Piano delle Regole





Fig. 23 P.R.1.1 Piano delle Regole - Carta di fattibilità delle azioni di Piano

L'area di intervento è classificata come pianura ad alta vulnerabilità.

La scarpata morfologica non costituisce solo un elemento morfologico caratterizzante il paesaggio rurale, ma rappresenta anche un riferimento per la distinzione tra l'ambito storico-agricolo A2R (centro abitato) e l'ambito agricolo normale E1 (seminativo).

Le prescrizioni indicate dal P.G.T. sono le seguenti:

- Fascia di rispetto per reticolo idrico minore pari a 10 m
- Fascia di rispetto per viabilità secondaria
- Fascia di rispetto per scarpata morfologica pari a 10 m su ambo i lati (in conformità a quanto indicato dal P.T.C.P.)
- Peso vivo allevamento invariato
- Distanza dai confini pari a 10 m riducibili a 0 in presenza di una apposita convenzione sottoscritta col confinante
- Prescrizioni per sili a trincea: quanto più possibile interrati e le relative murature che sporgano dal piano campagna sono da schermare, o attraverso l'impianto di alberi e cespugli, o attraverso scarpate artificiali di terreno di riporto; le murature non dovranno sporgere dal piano campagna oltre i 150 cm.



	A1R AMBITO STORICO URBANO DI RECUPERO		E6 AMBITO AGRICOLO - FORESTALE DI TUTELA FLUVIALE		VERDE ATTREZZATO, PARCHI, GIARDINI, SPORT E TEMPO LIBERO
	A2R AMBITO STORICO AGRICOLO DI RECUPERO		E7 AMBITO AGRICOLO - FORESTALE DI TUTELA MORFO-PAESISTICA		DEPURATORE ACQUE DI FOGNATURA
	AS ATTREZZATURE URBANE IN AMBITO STORICO		E8 AMBITO AGRICOLO DI FILTRO		PIAZZOLA ECOLOGICA
	B1 AMBITO RESIDENZIALE DI VECCHIO IMPIANTO		AREE DEGRADATE DA ATTIVITA' PRODUTTIVE		CIMITERO
	B2 AMBITO RESIDENZIALE DI RECENTE IMPIANTO		P AMBITO PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE		OBBLIGO DI PIANO ATTUATIVO
	BD AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE (% Comparto con prescrizioni particolari)		VP AMBITO VERDE PRIVATO		ORLO DI SCARPATA
	BS ATTREZZATURE URBANE IN AMBITO DI COMPLEMENTO		T AMBITO PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE		ORLO DI SCARPATA SECONDARIA
	C AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE		K AMBITO CIMITERIALE		LIMITE RISPETTO CIMITERIALE
	CS ATTREZZATURE URBANE IN AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE		V AMBITO PER VIABILITA', ACQUE, STRADE E FERROVIE - ESISTENTE		LIMITE RISPETTO DEPURATORI
	D1 AMBITO PRODUTTIVO DI ESPANSIONE (% Comparto con prescrizioni particolari)		V AMBITO PER VIABILITA', ACQUE, STRADE E FERROVIE - PROGETTO		PISTA CICLO-PEDONALE
	DS ATTREZZATURE URBANE IN AMBITO PRODUTTIVO DI ESPANSIONE		R ZONA DI RISPETTO - ART. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		VISUALI DI INTERESSE AMBIENTALE
	EA AMBITO STORICO AGRICOLO		LIMITE RISPETTO STRADALE		
	E1 AMBITO AGRICOLO NORMALE		FERROVIA E RELATIVO SCALO		
	E2 AMBITO AGRICOLO DI RISPETTO URBANO ED INFRASTRUTTURALE		FERROVIA E RELATIVO SCALO DI PROGETTO		
	E3 AMBITO AGRICOLO DI TUTELA AMBIENTALE		PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO		
	CONFINE PARCO DELL'OGGIO SUD		ATTREZZATURE PUBBLICHE		
	PERIMETRO PARCO NATURALE		ISTRUZIONE E CULTURA		
	E4 AMBITO AMBIENTI NATURALI				
	E5 AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI NATURALI				

Fig. 24 P.R.3 Piano delle Regole - Tavola delle Previsioni




Fig. 25 Tav. N.A. - Studio per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.: Reticolo Idrico Minore. Si noti come i fossi e canali nelle vicinanze non rientrano nel reticolo idrico minore.

5.4 Regolamento Locale d'Igiene

Data la tipologia di intervento e di oggetti edilizi coinvolti, il Regolamento Locale d'Igiene viene ad assumere un ruolo fondamentale nel quadro normativo di riferimento.

La disposizione più vincolante in questo senso è rappresentata dalla distanza tra gli impianti zootecnici e i centri abitati in relazione alla tipologia di allevamento e al relativo grado di pericolosità igienico sanitario e disturbo (olfattivo in primo luogo) ad essi attribuito: nel caso di bovini di carne bianca sono richiesti almeno 300 m e per altri bovini 100 m, riducibili o incrementabili del 50 % in relazione a valutazioni contingenti.

Si riporta di seguito un estratto del Regolamento Locale d'Igiene di Casalmaggiore (Capitolo 10 "Case rurali, pertinenze e stalle"):

3.10.5 Allevamenti di animali: Distanze

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento comunale (zone agricole).

I nuovi allevamenti, dovranno comunque rispettare le seguenti distanze:

CENTRI EDIFICATI

-Allevamenti suini	300 mt.
-Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca	300 mt.
-Allevamenti bovini di altro tipo, equini	100 mt.
-Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone	300 mt.
-Allevamenti avicunicoli diversi e assimilabili (animali da pelliccia, ecc...)	150 mt.
-Allevamenti caprini, ovini e cani	150 mt.

Le distanze sopra indicate hanno un carattere di reciprocità, il calcolo delle stesse, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

Tutte le distanze indicate nei punti 1 possono essere aumentate o diminuite di norma del 50% secondo delle valutazioni complesse in relazione alla tipologia e potenzialità dell'allevamento, all'abitato più vicino, alla direzione dei venti predominanti, all'adozione di tecnologie d'avanguardia in ambito agro-ambientale, in particolare per il contenimento o la riduzione degli odori molesti.

Allevamenti esistenti

Per i centri aziendali con allevamento esistente che non rispettano le distanze sopra elencati è necessario distinguere tra:

- *Allevamenti esistenti o dismessi da meno di tre anni, senza cambio di destinazione d'uso, ubicati in zona agricola, possono eseguire ampliamenti fino ad un massimo del 25% del peso vivo allevato e comunque non devono ridurre ulteriormente le distanze in essere. L'ampliamento e le riconversioni con cambio di tipologia possono avvenire senza limitazioni se le nuove realizzazioni o se i ricoveri esistenti, utilizzati a tal fine, rispettano le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti. La realizzazione delle strutture di stoccaggio imposte dalla normativa vigente, non devono ridurre le distanze in essere ad eccezione di comprovata impossibilità tecnica. Le eventuali riattivazioni, effettuate nel periodo superiori ai tre anni, dovranno rispettare le distanze minime stabilite per i nuovi.*
- *Allevamenti ubicati in zone non agricole o comunque dove non permesso dal PRG, essendo classificati come attività insalubre di cui all'art 216 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34, non possono essere ampliati, possono eseguire unicamente miglioramenti igienico sanitari, senza aumento di peso vivo allevato. L'amministrazione Comunale per accertati inconvenienti igienico sanitari dovuti alla vicinanza con insediamenti residenziali, valutando il pregresso e l'evolversi della situazione, impone un periodo di tempo entro il quale l'azienda dovrà trasferirsi in zona agricola, non è mai ammessa la riattivazione.*

Come si può evincere dall'estratto riportato, alle indicazioni di P.G.T. e R.L.I. sono sottese le medesime esigenze di pianificazione urbana, ossia la volontà di differenziare e rendere ben distinguibili sul territorio destinazione residenziale e attività produttive, disincentivando il loro avvicinamento soprattutto in relazione ai nuovi insediamenti. D'altro canto i nuovi inserimenti in progetto non costituiscono una minaccia dal punto di vista sanitario, in quanto due di questi costituiscono delle coperture di spazi già esistenti presso l'insediamento, mentre il terzo manufatto, la trincea, sarà collocato lungo il margine Est dell'azienda, nella posizione più defilata e lontana dalle abitazioni poste nei pressi. Inoltre si prevedono opere di mitigazione verde al fine di ridurre l'impatto visivo e contenere le emissioni odorose derivate dallo stoccaggio dell'insilato.

6. Descrizione dello stato di fatto

L'area di intervento è costituita da un'azienda agricola, dedita all'allevamento di bovini, posta nel comune di Drizzona: il contesto paesaggistico di riferimento, come già evidenziato anche dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (P.T.C.P. e P.T.R.), è di tipo agricolo industrializzato prevalentemente pianeggiante.

L'azienda agricola è collocata a Nord-Est del nucleo urbano consolidato e, come riportato sull'elaborato D.P. 1.2.5.1 del P.G.T. di Drizzona (*Documento di Piano – Quadro conoscitivo – Indagini sulla realtà locale “Analisi degli insediamenti – altezze degli edifici”*), la delimitazione convenzionale del centro storico divide la proprietà, escludendo le strutture di carattere produttivo costituenti l'azienda agricola e oggetto del presente intervento, ma includendo un'abitazione di pertinenza, un silo circolare e un barchessale.

Questa delimitazione ideale trova ragione nella presenza della scarpata naturale precedentemente citata, di cui rispecchia l'andamento, dividendo l'«*ambito storico agricolo di recupero*» dall'«*ambito agricolo normale*», che include l'area di progetto (elaborato D.P. 2.3 del P.G.T. (*Documento di Piano – Previsioni di Piano - “Comparti di trasformazione Drizzona”*)).



Fig. 26 Ingresso alla proprietà

Sebbene la proprietà risulti più ampia e comprenda anche terreni agricoli circostanti, l'intervento riguarderà la sede operativa dell'azienda, costituita da un rustico di origine agricola e fabbricati funzionali all'allevamento di bovini che qui ha luogo, come individuato dall'elaborato D.P. 1.2.5.4 del P.G.T. (*Documento di Piano, Quadro conoscitivo – Indagini sulla realtà locale “Analisi degli insediamenti – Destinazioni d'uso Drizzona”*).




Fig. 27 *Rappresentazione delle destinazioni del Comune di Drizzona, così come rappresentate nel P.G.T. – Documento di Piano D.P. 1.2.5.4*



Fig. 28 *Vista da Nord verso l'ingresso alla proprietà*



Fig. 29 Vista complessiva del paddock manzette ripreso da Sud-Est, all'interno dell'azienda



Fig. 30 Vista complessiva del paddock manzette ripreso da Nord-Est, all'interno dell'azienda



Fig. 31 Vista complessiva della tettoia alimentazione e del paddock manzette ripresi da Est



Fig. 32 Stato di fatto presso il lato Sud dell'azienda, in corrispondenza del silo a trincea esistente



Fig. 33 Vista del contesto paesistico di inserimento a Nord-Est del complesso edilizio: si notino la vasca rettangolare e la stalla retrostante



Fig. 34 Vista dell'area agricola circostante l'azienda a Est, ripresa dall'interno della proprietà



Fig. 35 Vista del contesto paesistico di inserimento a Sud dell'area di intervento: si notino le abitazioni e il centro storico del paese sullo sfondo



Fig. 36 Vista del contesto paesistico di inserimento a Sud dell'area di intervento, con tratto conclusivo della strada vicinale a cui il P.T.C.P. attribuisce il valore di viabilità storica (Cfr. Carta D). Si tratta di un paesaggio agricolo antropizzato con evidenti testimonianze e manufatti relativi alle attività produttive che qui hanno luogo.



Fig. 37 Vista complessiva dell'insediamento produttivo posto a Sud dell'azienda agricola, in corrispondenza del tratto terminale di strada sterrata, che il P.T.C.P. identifica come "rete stradale storica secondaria" (Cfr. Carta D delle tutele e delle salvaguardie). Gli immobili ivi presenti manifestano la propria vocazione agricola-produttiva.



Fig. 38 Vista complessiva della campagna che si sviluppa a Sud-Est dell'insediamento produttivo in oggetto, ripresa da un tratto successivo della medesima strada vicinale. Da questa immagine è possibile cogliere la connotazione del contesto di inserimento all'intorno dell'azienda agricola, che presenta comunque vocazione prettamente rurale, priva di elementi naturalistici di particolare pregio.



Fig. 39 Altra vista del paesaggio agricolo a Sud-Est dell'insediamento produttivo



Fig. 40 Viste del lato Nord del capannone a deposito (con relativi recenti ampliamenti Est ed Ovest), con particolare riferimento allo spazio libero intercorrente tra il fabbricato e le vasche circolari

Al momento l'allevamento, come rappresentato nell'elaborato C31_R01, si compone di:

- Tre vasche di accumulo a pareti verticali e ingombro planimetrico circolare (a Nord)
- Un deposito (capannone in elementi prefabbricati in cemento con relativi ampliamenti Est ed Ovest)
- Due sili a trincea (uno in corrispondenza dell'area di intervento e uno in posizione più defilata ad Ovest)
- Una vasca di accumulo a pareti verticali e ingombro planimetrico quadrangolare (a Est)
- Il paddock manzette con l'attigua tettoia alimentazione
- Una stalla, la cui configurazione attuale è frutto di una progressiva evoluzione e ampliamento ottenuto dall'accostamento di più fabbricati e coperture
- Il paddock vitelli a Ovest con relativo ombreggiante

Dall'analisi dei documenti del P.G.T. si evince che la proprietà corrispondente all'azienda agricola non è trattata come area omogenea, in quanto compresa tra area urbanizzata e area agricola con vocazione produttiva e naturalistica. Alla fascia centrale dell'azienda è riconosciuta una classe di sensibilità paesaggistica media, mentre le aree ai margini Nord ed Est è attribuita una classe di sensibilità medio-elevata (elaborato D.P. 1.2.4.4 del P.G.T. (*Documento di Piano, Quadro conoscitivo – Indagini sulla realtà locale “Sistema territoriale – Carta delle sensibilità paesaggistiche”*)).

A Nord della proprietà si estende un'ampia area a coltivo, oltre la quale si sviluppa il Parco Regionale Oglio Sud (D.P. 1.2.4.3); a Sud prosegue la campagna coltivata, scandita da strade vicinali e canali irrigui e relative fasce di rispetto (D.P.1.2.4.4); infine, a Ovest, oltre l'orlo di scarpata morfologica si sviluppa il centro urbano di Drizzona.

Per una documentazione fotografica più esaustiva si rimanda al documento specifico a questa dedicato.




Fig. 41 Planimetria dello stato di fatto dell'azienda:

- 1, 2 e 3 vasca liquami;
- 4 capannone adibito a deposito e relativi ampliamenti Est ed Ovest;
- 5 tettoia alimentazione paddock manzette;
- 6 paddock manzette;
- 7 paddock vitelli;
- 8 stalla;
- 9 vasca liquami rettangolare a pareti verticali
- 10 silo a trincea

7. Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede lavori di riorganizzazione interna dell'azienda, volti a migliorare l'assetto distributivo, ottimizzare i processi produttivi e migliorare le condizioni di vita degli animali.

Le nuove costruzioni previste rispondono a logiche aziendali di riorganizzazione interna volta all'ottimizzazione dei processi produttivi e della qualità di vita dei capi, che non possono comunque essere garantite con il solo sfruttamento delle strutture esistenti. In particolare il progetto risponde all'esigenza di adeguare le strutture aziendali ad una differente organizzazione delle colture: non si prevede più un unico raccolto (monocoltura), ma a questo sono affiancati anche altri cereali vernini (frumento, orzo, segale) al fine di incrementare l'autosostentamento dell'azienda e ridurre gli apporti dall'esterno. Tale strategia organizzativa migliora la sostenibilità dell'azienda agricola, ma incrementa al contempo l'esigenza di strutture e spazi adibiti allo stoccaggio dei raccolti: la realizzazione di un nuovo silo a trincea costituisce la risposta a questa specifica necessità. Oltre a questo si prevede la nuova realizzazione di due tettoie: una a copertura del paddock manzette e l'altra "più leggera" in corrispondenza dell'area libera rimasta fra le vasche circolari e il capannone a Nord dell'azienda, costituendo una sorta di raccordo tra tali fabbricati. Nel caso del paddock manzette risulta evidente la volontà di apportare miglioramenti al benessere degli animali qui allevati, offrendo loro un riparo dalle intemperie e dal sole. Per quanto riguarda il secondo manufatto di copertura, costituirà una struttura di servizio destinata a deposito e quindi a supporto delle attività aziendali.

Si può dunque evincere come gli interventi previsti rispondano ad una logica di adeguamento funzionale e riassetto organizzativo interno all'azienda, che non altera in maniera sostanziale il rapporto di questa con l'intorno, inteso sia in termini di centro abitato sia di campagna circostante. Si tratta infatti per lo più di interventi di completamento di spazi e strutture esistenti e pertanto il perimetro esterno dell'azienda viene modificato solo sul lato Est, a seguito dell'inserimento del nuovo silo a trincea. Anche in questo caso, tuttavia, la posizione del nuovo oggetto è stata individuata in modo da rispondere sia alle esigenze di gestione ambientale sia di contenimento dell'impatto. I nuovi manufatti risulteranno infatti in continuità e analogia a quelli esistenti, così da contenere l'uso di suolo a coltivo e al tempo stesso favorire e razionalizzare i percorsi interni all'azienda durante il processo produttivo.

7.1 Dati urbanistici

Come già evidenziato l'allevamento rappresenta una realtà consolidata a livello locale e per tale ragione, contrariamente a quanto solitamente avviene oggi, è posto a ridosso del centro abitato.

Questo implica già allo stato di fatto il mancato rispetto delle distanze dal nucleo abitato stabilite dal P.G.T. (Articolo 76 delle Norme Tecniche di Attuazione) pari a 200 m e le indicazioni contenute entro il Regolamento Locale d'Igiene a tal proposito (300 m per allevamenti bovini per vitelli a carne bianca e 100 m per bovini di altro tipo, incrementabili o riducibili del 50% in relazione a tipologia e potenzialità di allevamento).

L'intervento proposto non altera questi equilibri, in quanto i nuovi inserimenti sono localizzati verso il margine Est del complesso edilizio e pertanto nei punti più lontani dal centro storico. Come si evince dagli elaborati presentati a corredo, non si riducono pertanto le distanze intercorrenti tra centro abitato e complesso aziendale, ma si conservano gli allineamenti esistenti, salvo per il confine Est del mappale 756, da traslare oltre il nuovo silo a trincea in progetto.

Inoltre, come sancito dall'Art. 29 delle Norme Tecniche di attuazione, non sarà alterato il peso vivo di bestiame allevato (cfr. elaborato C031.c_Doc, con particolare riferimento al PUA)

Attualmente l'ingresso principale avviene da via Trento Trieste, tuttavia è possibile raggiungere l'azienda anche da Sud, in corrispondenza del fronte secondario della stalla (nei pressi del silo a trincea), dove avviene la raccolta di animali morti, in modo da evitare l'ingresso di mezzi non igienizzati all'interno dell'allevamento e di limitare il contatto fra capi ammalati e sani.


Per quanto concerne i parametri urbanistici, rapporto di copertura e di permeabilità sono comunque rispettati in quanto al calcolo degli stessi concorrono gli appezzamenti, anche non contigui, costituenti l'azienda e legati ad essa da vincolo (*non aedificandi*, Cfr. Atto allegato). La densità della sede operativa è volta ad ottimizzare le operazioni produttive e contenere al minimo gli spostamenti e, conseguentemente, la dispersione sul territorio.

Qui di seguito i dati relativi all'estensione delle proprietà dell'azienda:

AREA DI PERTINENZA PER IL CALCOLO DEGLI INDICI URBANISTICI					
ALLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO					
Foglio	Particella	Subalterno	Categ./Qualità		Consistenza
9	49	501	D10	Margini dei lotti non materializzati fisicamente; sono stati assunti come riferimento i dati catastali	24.103,00
9	50	501			
9	51	506			
9	104	501			
9	336	503			
9	353	501			
9	649	501			
9	756	//			
8	47	//	Semin. Irrig.	Rif. Catastali	207.999,00
11	2	//	Seminativo	Rif. Catastali	56.350,00
11	32	//	Seminativo	Rif. Catastali	44.190,00
Sup. complessiva dell'azienda allo st. di fatto e di prog.					332.642,00
					Rc= 10% 33.264,20 m²

Dati urbanistici nell'ambito E1:

- Fondo: superficie ≥ 30 pertiche cremonesi (ca. 24.240 m²)
- Rc $\leq 10\%$
- Dc ≥ 5 m (riducibile a 0 nel caso di apposita convenzione con la proprietà confinante)
- D da rogge e coli ≥ 10 m
- Df ≥ 10 m



STATO DI FATTO - CALCOLO ANALITICO SUPERFICI



CALCOLO ANALITICO SUPERFICIE COPERTA - STATO DI FATTO					
Figura	Coefficiente	Dim. 1 (m)	Dim. 2 (m)	Dim. 3 (m)	Area (m ²)
A	3,14	9,30	9,30		271,58
A	3,14	9,30	9,30		271,58
A	3,14	9,30	9,30		271,58
B	1,00	62,50	20,00		1.250,00
C	1,00	24,65	6,95		171,32
	0,50	6,95	5,60	5,35	33,57
D	1,00	4,00	7,20		28,80
E	1,00	23,10	14,45		333,80
F	1,00	12,30	91,65		1.127,30
G	1,00	20,15	77,30		1.557,60
H	1,00	3,90	4,60		17,94
I	1,00	19,90	4,30		85,57
J	1,00	12,10	16,95		205,10
K	1,00	30,55	60,50		1.848,28
L	1,00	5,60	46,65		261,24
	0,50	5,60	4,45	13,85	69,60
M	1,00	27,90	31,00		864,90
N	0,50	54,60	51,20	16,00	846,40
Superficie coperta complessiva allo stato di fatto					9.516,13 < 10% S.f. => OK

CALCOLO ANALITICO SUPERFICIE COPERTA - STATO DI PROGETTO					
Figura	Coefficiente	Dim. 1 (m)	Dim. 2 (m)	Dim. 3 (m)	Area (m ²)
A	3,14	9,30	9,30		271,58
A	3,14	9,30	9,30		271,58
A	3,14	9,30	9,30		271,58
B	1,00	62,50	20,00		1.250,00
C	1,00	24,65	6,95		171,32
	0,50	6,95	5,60	5,35	33,57
D	1,00	4,00	7,20		28,80
E	1,00	23,10	14,45		333,80
F	1,00	12,30	91,65		1.127,30
G	1,00	20,15	77,30		1.557,60
H	1,00	3,90	4,60		17,94
I	1,00	19,90	4,30		85,57
J	1,00	12,10	16,95		205,10
K	1,00	30,55	60,50		1.848,28
L	1,00	5,60	46,65		261,24
	0,50	5,60	4,45	13,85	69,60
M	1,00	27,90	31,00		864,90
N	0,50	54,60	51,20	16,00	846,40
O	0,50	51,20	48,85	15,55	777,89
P	1,00	29,35	18,35		538,57
Q	1,00	63,60	8,15		518,34
Superficie coperta complessiva allo stato di progetto					11.350,93 < 10% S.f. => OK

All'elaborato PR.3 del Piano delle Regole la porzione di azienda oggetto di intervento è identificata come "E1 - Ambito Agricolo Normale", mentre la rimanente parte oltre la scarpata morfologica ricade nell'ambito "A2R Ambito storico agricolo di recupero". L'ambito E1 è regolamentato dall'Art. 29 delle N.T.A., che definisce un Rapporto di copertura massimo pari al 10% della sup. fondiaria.

Uniche limitazioni sono rappresentate dalla presenza del fosso di colo a Nord-Ovest e della strada vicinale a Sud. Nel secondo caso la distanza minima richiesta di 10 m (Art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T.) è rispettata sia allo stato attuale che nella configurazione di progetto, dove la nuova trincea dista circa 20 m (o 8 m ca. in corrispondenza della testata del muro Est).

Il P.G.T. individua una fascia di rispetto per il fosso di colo pari a 10 m (Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Elaborato D.P. 1.2.4.4 *Documento di Piano – Quadro conoscitivo Indagini sulla realtà locale – “Sistema territoriale carta delle fasce di rispetto”*), che già allo stato attuale interferisce con l’ampliamento Est del capannone a deposito sorto sul sedime della precedente trincea esistente e con la vicina vitellaia. Si tratta di una sovrapposizione minima (circa 1m) che non subirà alcun tipo di peggioramento rispetto allo stato di fatto, dato che l’intervento non interesserà questa porzione dell’insediamento agricolo produttivo in esame.



Fig. 42 Vista aerea dello stato attuale dell'azienda:




Fig.43 Estratto della planimetria generale dell'area di intervento allo stato di fatto (in quanto alle distanze fare riferimento all'elaborato C031.c_R01)




Fig.44 Estratto della planimetria generale dell'area di intervento allo stato di progetto

7.2 Interventi

La proposta di intervento è frutto della volontà di riorganizzare l'azienda al fine di migliorarne capacità produttive e distribuzione interna.

Le nuove costruzioni previste rispondono a logiche aziendali di riorganizzazione interna volta all'ottimizzazione dei processi produttivi e della qualità di vita dei capi, che non possono comunque essere garantite con il solo sfruttamento delle strutture esistenti. In particolare il progetto risponde all'esigenza di adeguare le strutture aziendali ad una differente organizzazione delle colture: non si prevede più un unico raccolto (monocoltura), ma a questo sono affiancati anche altri cereali vernini (frumento, orzo, segale) al fine di incrementare l'autosostentamento dell'azienda e ridurre gli apporti dall'esterno. Tale strategia organizzativa migliora la sostenibilità dell'azienda agricola, ma incrementa al contempo l'esigenza di strutture e spazi adibiti allo stoccaggio dei raccolti: la realizzazione di un nuovo silo a trincea costituisce la risposta a questa specifica necessità.

Gli interventi proposti comporteranno un riordino interno, un'ottimizzazione delle relazioni e delle condizioni di vita degli animali, senza modificare in maniera sostanziale i margini dell'azienda. Inoltre i nuovi inserimenti sono stati proposti in analogia con lo stato di fatto: il nuovo silo a trincea è stato localizzato in una posizione defilata e se ne propone la realizzazione secondo le medesime tecniche costruttive precedentemente impiegate per quello attiguo esistente, nonché la mitigazione ambientale mediante terrapieno e barriera verde in sommità.

Si prevede inoltre la realizzazione di due tettoie il cui grado di impatto, non costituendo dei veri e propri volumi, si ritiene possa essere giudicato basso. In particolare una tettoia sarà posta a copertura del paddock delle manzette, mentre l'altra costituirà il collegamento tra il capannone adibito a deposito e le vasche circolari; la prima sarà realizzata in struttura prefabbricata in cemento armato precompresso, mentre la seconda in acciaio.

7.2.1 Nuovo silo a trincea

Il nuovo silo a trincea adibito allo stoccaggio del trinciato sarà posto a Sud-Est dell'attuale insediamento produttivo, occupando una modesta porzione del mappale 47 al Foglio 8 del Nuovo Catasto Terreni, al di sotto della vasca rettangolare per liquami a pareti verticali e ad Est dell'analogo struttura esistente.

La scelta dell'ubicazione è motivata dalla volontà di collocare la nuova trincea in posizione defilata, ma al tempo stesso baricentrica. Questo renderà necessario procedere successivamente al frazionamento del mappale 47, al momento a uso agricolo, completamente dedicato alle coltivazioni.

Il silo sarà addossato alla vasca rettangolare per liquami, con sviluppo planimetrico con direzione prevalente Nord-Sud, prevedendo l'accesso da Sud: la struttura sarà realizzata in cemento armato gettato in opera, con pareti rastremate di altezza ca. 4,25 m, in analogia al manufatto esistente vicino.

La configurazione del terreno permette di rispettare le indicazioni del P.G.T., dove si prevede che le costruzioni di questo genere siano il più possibile interrato: verso Ovest il dislivello sussistente tra il piano di campagna del camminamento lungo la stalla e il campo consente di ridurre la sporgenza delle pareti e la vista è ulteriormente mascherata dalle alberature esistenti. Al fine della mitigazione dell'intervento, si prevede inoltre la realizzazione di un terrapieno lungo il lato Est della nuova

costruzione e l'inserimento di nuove piantumazioni a monte dello stesso, così da costituire una sorta di barriera verde, in grado di contenere l'ingombro visivo del nuovo inserimento dalla campagna.

La nuova realizzazione rispetta le distanze minime previste dal P.G.T. per le strade vicinali, in questo caso pari a circa 20 m, che si riducono a 10 m (pari a quelli minimi richiesti) in corrispondenza della testata Sud del muro Est.

Nel rispetto delle indicazioni fornite in proposito dal Regolamento Locale d'Igiene, il silo a trincea sarà dotato di una platea impermeabile in calcestruzzo, il cui piano di calpestio sarà dotato di opportune pendenze confluenti al centro, dove sarà posta una fila di pozzetti per la raccolta dei colaticci generati dal trinciato qui stoccato. Inoltre nei pressi dell'ingresso Sud è previsto un ulteriore pozzetto per lo stoccaggio temporaneo dei colaticci, finalizzato al relativo trasporto periodico nelle vasche presenti in azienda.

Infine, per il contenimento del rischio di caduta dall'alto, saranno installati dei parapetti metallici permeabili sulla sommità delle pareti del nuovo silo in realizzazione.

7.2.2 Nuova copertura paddock manzette

In corrispondenza del paddock manzette si prevede l'inserimento di una nuova tettoia, per il riparo dei capi di bestiame, soprattutto durante le stagioni più fredde.

Il nuovo inserimento non altera le abitudini degli animali interessati, in quanto il paddock è preesistente alla copertura in progetto e la sua configurazione e/o posizione non subiranno variazioni sostanziali. La costruzione costituisce pertanto unicamente una miglioria introdotta al fine di incrementare il benessere degli animali, offrendo loro un riparo e senza comportare alcun incremento del peso vivo allevato.

La nuova tettoia recherà una struttura prefabbricata in cemento armato precompresso/vibrato, con soprastanti tegoli pi-greco discontinui e manto di finitura in pannello sandwich, retta da quattro file di pilastri; per le fondazioni, saranno previsti dei plinti a bicchiere con sottostanti sottoplinti in calcestruzzo armato e magrone: per l'approfondimento e il dimensionamento delle strutture si rimanda alla successiva denuncia dei cementi armati.

7.2.3 Nuova tettoia Nord

Lungo il lato Nord del capannone adibito a deposito, si prevede la realizzazione di una nuova tettoia posta a collegamento tra questo e le retrostanti vasche circolari in c.a. Questa presenterà un impianto planimetrico quadrangolare regolare, con conformazione allungata e sviluppo prevalente in direzione Est-Ovest.

Il nuovo manufatto sarà posto in continuità con la falda del vicino magazzino esistente e recherà una struttura in acciaio, costituita da una successione di portali zoppi (con pilastri sul lato Sud), su cui poggerà la copertura. Quest'ultima sarà "leggera", realizzata mediante telo in pvc oppure lamiera.

Si prevedono inoltre fondazioni puntuali costituite da plinti in calcestruzzo in getto in opera: per l'approfondimento e il dimensionamento delle strutture si rimanda alla successiva denuncia dei cementi armati.

7.3 Valutazione dell'impatto paesaggistico del progetto

L'area di intervento si configura come ambito a destinazione agricola a vocazione produttiva, caratterizzata dalla peculiare posizione ai margini del centro abitato, insolita per un allevamento, ma ormai consolidata in ragione della sua lunga permanenza nel tempo. Questo fa sì che il contesto di inserimento a Ovest, rappresentato dal nucleo urbano consolidato di Drizzona, differisca nettamente da quello a Nord e a Est, costituito da campi a coltivo con altre attività produttive variamente distribuite.

Il P.G.T. individua due differenti classi di sensibilità paesaggistica per il sito di intervento (Elaborato D.P. 1.2.4.2, Documento di Piano, Quadro conoscitivo – Indagini sulla realtà locale “Sistema territoriale – Carta delle sensibilità paesaggistiche”): alla maggior parte della superficie aziendale è attribuito un livello medio, mentre medio-elevato per le frange più esterne a Nord e ad Est, probabilmente motivato dal valore naturalistico insito nella vasta disponibilità di aree verdi e dalla relativa vicinanza al fiume Oglio. Non è tuttavia possibile ivi riconoscere particolare valore ambientale o la presenza di elementi di pregio, quali siti di rilevanza naturalistica, così come belvedere o punti di vista panoramici, oppure l'interazione con presenze locali di interesse storico, artistico o monumentale o con valore di rappresentatività per la cultura locale. Nelle vicinanze si segnala infatti la presenza di altri insediamenti produttivi, in coerenza con il contesto rurale di inserimento. Si ricorda che lo stesso P.T.C.P., riprendendo il tracciato della scarpata morfologica secondaria ivi presente, identifica l'area agricola al di là della stessa come “elemento di secondo livello della R.E.R.”, probabilmente in ragione del ruolo da essa svolto di “raccordo” tra il centro abitato e l'area naturalistica a ridosso del fiume Oglio.

Da un primo approccio al sito di progetto, infatti, emerge il suo carattere produttivo e agricolo, al quale si rapportano gli interventi in previsione, che si configurano come strutture accessorie e funzionali all'attività svolta, mirate ad un miglioramento della produttività e dell'organizzazione aziendale, nonché del benessere animale.

In tali interventi è sicuramente possibile riconoscere una variazione volumetrica e percettiva della configurazione complessiva dell'azienda, comportando la realizzazione di un nuovo oggetto per lo stoccaggio di foraggio e di altri due con funzione di riparo e ricovero per gli animali/strumenti. Tuttavia tali interventi non ledono il valore ambientale riconoscibile all'area, ma al più apportano un riordino interno alla stessa, migliorando le relazioni tra le strutture esistenti e le condizioni di vita degli animali e non comporteranno variazioni sostanziali alle distanze sussistenti tra insediamento agricolo-zootecnico e centro abitato (che non subiranno decrementi).

Il grado di incidenza dell'intervento è stato pertanto giudicato molto basso in relazione alla tipologia di contesto di inserimento e alla relazione stabilita con i manufatti preesistenti: vengono mantenute le stesse tipologie costruttive già adottate all'interno dell'area, così come allineamenti, distanze e ingombri. Inoltre i nuovi oggetti non interferiscono con visuali rilevanti oppure con elementi o spazi di carattere storico o monumentale, essendo l'area contermina al centro abitato ma da essa distinta e “autonoma”, in quanto priva di particolari interazioni con l'intorno. Il cambiamento più cospicuo dal punto di vista ambientale è forse rappresentato dalla realizzazione del nuovo silo a trincea a Sud-Est

dell'attuale azienda: per contenerne l'impatto visivo si è deciso di introdurre nuovi elementi di mitigazione verso la campagna, rappresentati da un terrapieno lungo il lato Est e nuove piantumazioni.

Fatte salve tali considerazioni si ritiene che l'intervento possa essere giudicato sotto la soglia di rilevanza, nel suo complesso e in relazione al contesto di inserimento: per ulteriori specifiche si rimanda all'apposito modulo compilato.

7.4 Opere di mitigazione

Il cambiamento più cospicuo dal punto di vista ambientale e percettivo è rappresentato dalla realizzazione del nuovo silo a trincea a Sud-Est dell'attuale azienda, nel campo di proprietà attualmente a coltivo, in aderenza al manufatto analogo esistente che corre parallelo alla tettoia Est a fianco della stalla.

Per contenerne l'impatto visivo si è deciso di sfruttare il naturale dislivello presente fra la strada interna all'azienda e il piano di campagna del terreno: la quota di calpestio del silo a trincea risulta più bassa rispetto al livello del percorso sterrato che si sviluppa parallelamente alla stalla, riducendone così l'ingombro. Inoltre lungo la strada sterrata aziendale, di fronte alla tettoia della stalla sono presenti delle alberature, che assolvono al ruolo di barriera verde per entrambi i sili a trincea (esistente e di progetto).

Verso la campagna, lato Est, sono state applicate le indicazioni fornite dal P.G.T.: sarà realizzato un terrapieno in modo tale da ridurre l'ampiezza del lato della costruzione fuori terra. Inoltre sulla sommità del terrapieno saranno introdotte nuove alberature, così da costituire una "barriera verde".

Gli altri due manufatti, costituendo delle tettoie che insistono sul sedime di aree e/o strutture scoperte esistenti all'interno dell'azienda, non richiedono particolari forme di mitigazione.

Le essenze saranno selezionate fra le specie autoctone, così da non snaturare il luogo. A tale proposito si precisa che si tratta di indicazioni di carattere orientativo e pertanto non vincolanti, sebbene sarà sicuramente fatto salvo il principio ispiratore, ossia il rispetto della naturale vocazione dei luoghi e del contesto.

8. Caratteristiche delle aree e degli effetti eventualmente interessati

Al fine di fornire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell'area interessata dall'intervento, si individuano per essa i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità dal punto di vista paesistico e ambientale.

8.1 Fattori di attenzione ambientale

8.1.1 Idrogeomorfologia

Come già evidenziato in precedenza, l'area appartiene alla "Fascia C" del P.A.I. ("Area di inondazione per piena catastrofica"), in quanto posta a meridione del Parco Regionale Oglio Sud. All'area è attribuita una vulnerabilità idrogeologica elevata, a cui è abbinato un grado di fattibilità con consistenti limitazioni.

Va tuttavia precisato che da molti anni non si registrano episodi significativi di inondazioni e che quindi il rischio effettivo da questo punto di vista risulta essere contenuto.

Si rimanda tuttavia a questo proposito sia alla relazione geologica di progetto allegata, sia allo Studio per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.

8.1.2 Elementi del paesaggio e vegetazione

Elemento caratterizzante il paesaggio della zona è sicuramente rappresentato dal Fiume Oglio, che delinea una fascia pianeggiante su entrambe le sponde, sul cui ricco territorio si sono sviluppati insediamenti in successione.

In particolare, l'area circostante l'alveo del fiume è separata dalla pianura successiva dalla presenza di una scarpata morfologica, che costituisce confine naturale tra i due territori e limite ideale della "Fascia C" del P.A.I.: a Ovest della stessa si identifica un territorio digradante verso il fiume, mentre a Est si sviluppa la pianura, caratterizzata da andamento più regolare e collocata ad una quota superiore. Il centro abitato di Drizzona si è sviluppato lungo la scarpata, che ne delinea il limite settentrionale.

Nella fattispecie, l'area di progetto appare a cavallo tra i due ambiti, essendo in adiacenza al nucleo storico del paese. Il lotto si identifica come area agricola a vocazione prettamente produttiva, dove non sono presenti elementi vegetazionali di rilievo, fatta eccezione per i filari di alberi verso il lato Est dell'azienda e a Nord vicino alle vasche circolari: si tratta tuttavia di esemplari adulti ma di scarso valore ambientale-paesistico che saranno comunque mantenuti nel rispetto delle attuali componenti ambientali dell'area.

8.1.3 Ecosistemi

Come più volte ricordato, l'area di intervento occupa una posizione transitoria tra centro abitato e campagna aperta. Il progetto tuttavia interviene solo sull'organizzazione interna dell'azienda, non alterando in alcun modo gli equilibri consolidatisi fino ad ora.

L'area è comunque esclusa da Rete Natura 2000, S.I.C. e Z.P.S. e non è soggetta a particolari vincoli di carattere ambientale, sebbene ad essa sia indubbiamente riconosciuto il valore naturalistico derivato dalla propria vocazione agricola e dall'ampia disponibilità di aree verdi, sebbene declinate all'attività produttiva che qui ha luogo.

8.1.4 Qualità dell'aria

La Regione Lombardia ha proceduto allo zonizzazione del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria. Il principale problema è riscontrato nell'emissione di PM10, per la quale la Provincia di Cremona contribuisce solo nella misura del 5% rispetto al quantitativo regionale. Le concentrazioni superano il limite sia annuale sia giornaliero per la protezione della salute umana.

Nel caso in esame la principale fonte di inquinamento è rappresentata dalla strada extraurbana principale che lambisce il paese a Sud.

8.1.5 Inquinamento luminoso

Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, soprattutto per quanto concerne l'area in esame, essendo di natura agricola e attigua alla campagna aperta per quasi tutto il perimetro.

8.1.6 Accessibilità dell'area

La principale via di accesso all'area è rappresentata da via Trento Trieste, rispetto alla quale l'ingresso alla proprietà costituisce una diramazione. In particolare la proprietà presenta un doppio accesso: sul lato Ovest, il principale, e a Sud, in corrispondenza della stalla, nei pressi dell'ubicazione del silo a trincea esistente e futuro. Tale viabilità è classificata come "strada vicinale".

8.1.7 Reti tecnologiche

L'area è urbanizzata, servita dalle reti tecnologiche necessarie. In particolare, a Ovest è presente la fognatura comunale, alla quale si allaccia la rete di scarico del wc a servizio dei dipendenti.

Per quanto concerne gli scarichi dei piazzali e la regimentazione delle acque si rimanda all'elaborato dedicato (C031.c_P06), dove sono stati individuati i principali punti di scarico e il percorso delle acque. Si ricorda che l'area non è soggetta a regolamentazione delle acque di prima pioggia, ai sensi del R.R. n. 4/2006 Art. 2.

8.1.8 Vincoli tutele e indirizzi specifici

Per l'area in esame non sono presenti vincoli specifici a livello ambientale o paesaggistico; tuttavia il P.T.C.P. individua la zona come "Ambito agricolo di valore strategico", per il quale risulta vincolante la destinazione agricola.

Le uniche limitazioni individuate dal P.G.T. e dagli strumenti urbanistici sovraordinati sono di natura idrogeologica in relazione al fiume Oglio e ai fossati a servizio dell'area agricola, nonché alla scarpata morfologica di cui sopra, sebbene quest'ultima abbia conservato ben poco del proprio originario valore naturalistico, in quanto coinvolta nei processi di urbanizzazione ed edificazione avvenuti negli anni precedenti.

A tale proposito si rimanda all'analisi degli strumenti urbanistici sviluppata nei capitoli precedenti.

8.2 Potenziali effetti e risposte associate

Si affronta ora la stima delle pressioni ambientali attese e le possibili risposte elaborate per il loro contenimento e monitoraggio.

Si ricorda che si tratta di stime definite in termini qualitativi, da considerare di valore squisitamente orientativo.

Componente ambientale interessata	Possibile pressione in fase di cantiere	Possibile pressione in fase di gestione
<i>Aria</i>	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni in atmosfera: <ul style="list-style-type: none"> da traffico indotto da mezzi di cantiere 	<ul style="list-style-type: none"> Possibili emissioni odorose: <ul style="list-style-type: none"> a causa della fermentazione del foraggio
<i>Risorse idriche</i>	<ul style="list-style-type: none"> Consumi risorsa idrica 	<ul style="list-style-type: none"> Variazione del sistema di regimentazione delle acque meteoriche
<i>Suolo e sottosuolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> Asportazione di suolo Sbancamenti ed escavazioni Impermeabilizzazione di porzioni di suolo 	<ul style="list-style-type: none"> Impermeabilizzazione di porzioni di suolo Perdita di elementi di naturalità
<i>Biodiversità e paesaggio (tra cui Rete Natura 2000, S.I.C. e Z.P.S.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Accumuli di materiali Depositi di materiali da scavo 	<ul style="list-style-type: none"> Volumi fuori terra delle nuove opere Aumento grado artificialità Mancata interferenza con aree protette
<i>Consumi e rifiuti</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rifiuti solidi urbani 	<ul style="list-style-type: none"> Stoccaggio di foraggio
<i>Energia</i>	<ul style="list-style-type: none"> Consumi energetici 	//
<i>Mobilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> Incremento temporaneo di mezzi 	//
<i>Modelli insediativi</i>	//	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento della situazione attuale di promiscuità tra centro abitato e area produttiva, senza alterare equilibri consolidati
<i>Servizi tecnologici</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sfruttamento reti tecnologiche esistenti 	//
<i>Campi magnetici e radiazioni ionizzanti</i>	//	//
<i>Studio geologico e geotecnico</i>	<ul style="list-style-type: none"> Non si rilevano alterazioni sul terreno in oggetto e nemmeno dal punto di vista sismico-geotecnico 	<ul style="list-style-type: none"> Non si rilevano alterazioni e per maggiori delucidazioni si rimanda alla relazione geologica allegata

Nel quadro seguente sono esaminati gli impatti relativi alle possibili pressioni individuate e le mitigazioni previste e proposte.

Da quanto emerso sino ad ora è possibile affermare come si tratti di impatti non rilevanti e che anche per la fase operativa di cantiere non si prevedono particolari problematiche.

Inoltre si ritiene che le nuove realizzazioni non alterino in maniera sostanziale la percezione dei luoghi: in *primis* in quanto non direttamente visibili se non dalle proprietà contermini, che recano ben pochi affacci, per lo più concentrati nella zona posteriore a Sud poco coinvolta dagli interventi.

In secondo luogo gli interventi proposti dovrebbero comportare un riordino interno, un'ottimizzazione delle relazioni e delle condizioni di vita degli animali, senza modificare in maniera sostanziale i margini dell'azienda. Inoltre i nuovi inserimenti sono stati proposti in analogia con lo stato di fatto: la copertura del paddock manzette sarà realizzata in cemento armato prefabbricato in cap/cav in continuità con la stalla retrostante; il nuovo silo a trincea è stato localizzato in una posizione defilata, se ne propone la realizzazione secondo le medesime tecniche costruttive precedentemente impiegate per il manufatto contermini e se ne prevede la mitigazione ambientale mediante terrapieno e barriera verde in sommità. Per quanto concerne la tettoia di collegamento tra le vasche circolari e il capannone a Nord dell'azienda, trattandosi di struttura leggera posta a copertura di uno spazio intercluso di risulta, si ritiene di poter giudicare un grado di impatto molto basso.

Si precisa inoltre che le tettoie, configurandosi come strutture a servizio dell'attività agricola ivi svolta assumono il valore di S.L.P., sebbene risultino aperte e non costituiscano volume; il silo a trincea è da considerarsi invece come infrastruttura strumentale e pertanto ha unicamente il valore di superficie coperta.

Relativamente alla componente paesaggio, si propongono soluzioni di mitigazione relativamente a:

- adozione di scelte localizzative mirate al risparmio di suolo, in accordo con le disposizioni dell'Art. 29 delle N.T.A.. Il nuovo silo a trincea è ubicato ai margini dell'attuale area aziendale in aderenza all'analoga struttura esistente, mentre le tettoie insistono su spazi già configurati all'interno dell'insediamento produttivo. Si è quindi propeso per mantenere i nuovi oggetti vicino agli esistenti per rispondere alla logica del contenimento di consumo di suolo e di impatto ambientale, nonché di ottimizzazione di relazioni e percorsi relativi all'attività produttiva che qui ha sede. Sebbene vi fosse la disponibilità di aree inedificate attorno e questo avrebbe consentito il rispetto dei limiti di distanza tra insediamenti zootecnici e centri abitati, si è preferito propendere per la continuità tra i manufatti costituenti l'azienda e la minimizzazione della dispersione sul territorio e del consumo di suolo, rispettando al contempo l'indicazione delle N.T.A. di non collocare le nuove realizzazioni oltre 100 m dalle costruzioni preesistenti.
- inserimento di terrapieno e barriera verde lungo il futuro fianco Est del silo a trincea.

Non va inoltre trascurato che questi interventi si rapportano ad una logica di gestione aziendale tesa alla minimizzazione del ricorso agli apporti esterni e alla massimizzazione dell'autosostentamento, con il conseguente miglioramento della sostenibilità dell'attività. L'esigenza di nuovi spazi per lo stoccaggio deriva infatti dall'introduzione di pluricoltura cerealicole a rotazione, che consente di coniugare una migliore declinazione delle risorse naturali del terreno con la garanzia di una produzione distribuita con continuità nell'arco dell'anno.

Infine non vanno dimenticate le migliorie per il benessere animale apportate dall'introduzione della copertura per il paddock manzette.

Componente ambientale interessata	Potenziali impatti	Risposte previste	Ulteriori mitigazioni proponibili
<i>Aria</i>	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni odorose in atmosfera: <ul style="list-style-type: none"> a causa della fermentazione del foraggio 	<ul style="list-style-type: none"> Il foraggio sarà insilato nella zona dell'insediamento produttivo più lontana dal centro abitato. Le tettoie non comportano fastidi al benessere degli abitanti (destinazione del tutto compatibile) 	<ul style="list-style-type: none"> L'adozione della barriera verde dovrebbe contribuire anche al contenimento della diffusione di eventuali emissioni odorigene
<i>Risorse idriche</i>	<ul style="list-style-type: none"> Variazione del sistema di regimentazione delle acque meteoriche 	<ul style="list-style-type: none"> Non si registrano particolari problematiche, semplicemente sarà rivisto il sistema degli scarichi delle acque bianche in corrispondenza delle nuove costruzioni 	//
<i>Suolo e sottosuolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> Impermeabilizzazione di porzioni di suolo Perdita di elementi di naturalità 	<ul style="list-style-type: none"> Contenimento del consumo del suolo mantenendo le nuove costruzioni in continuità con l'area già urbanizzata, in modo da limitare il coinvolgimento delle aree verdi a coltivo ai margini. 	//
<i>Biodiversità e paesaggio</i>	<ul style="list-style-type: none"> Volumi fuori terra delle nuove opere Aumento grado artificialità 	<ul style="list-style-type: none"> Saranno introdotti dei sistemi di mitigazione per contenere l'impatto visivo 	<ul style="list-style-type: none"> Scelta di specie arboree autoctone
<i>Consumi e rifiuti</i>	<ul style="list-style-type: none"> Stoccaggio di insilato 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di pluricoltura cerealicole, con la conseguente 	//

		massimizzazione dell'autosostentamento dell'azienda e la minimizzazione degli approvvigionamenti esterni; migliore sostenibilità aziendale	
<i>Energia</i>	<ul style="list-style-type: none"> Consumi energetici 	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali aziendali 	//
<i>Modelli insediativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento della situazione attuale di promiscuità tra centro abitato e area produttiva, senza apportare modifiche sostanziali agli equilibri consolidati 	<ul style="list-style-type: none"> Sebbene la situazione attuale non risponda ai requisiti riportati dal P.G.T., l'intervento mantiene gli allineamenti preesistenti e non riduce le distanze attuali. 	//
<i>Servizi tecnologici</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sfruttamento reti tecnologiche esistenti 	//	//
<i>Studio geologico e geotecnico</i>	<ul style="list-style-type: none"> Non si rilevano alterazioni e per maggiori delucidazioni si rimanda alla relazione geologica 	//	//

9. Riferimenti per la valutazione

Le valutazioni in merito ai potenziali impatti dell'intervento sono state attuate in riferimento agli obiettivi di sostenibilità presentati da documenti ufficiali, linee guida e strumenti programmatici sovraordinati, tenuto conto del contesto del piano in esame:

- obiettivi del Piano Territoriale della regione Lombardia;
- obiettivi del PTCP della Provincia di Cremona
- linee di orientamento del PGT di Drizzona e del relativo Rapporto Ambientale di V.A.S.

10. Conclusioni

Considerato che l'intervento:

- non produce effetti di carattere strategico per lo sviluppo e l'evoluzione dei luoghi ma costituisce unicamente un adeguamento funzionale e una riorganizzazione aziendale interna
- risponde alla logica di riassetto aziendale interno e di miglioramento delle condizioni di vita degli animali qui ospitati,
- è riconducibile alla casistica di "adeguamento funzionale" prevista anche dal P.C.T.P. (Art. 16 della Normativa) come modalità di intervento su edifici esistenti in prossimità di scarpate morfologiche, sebbene i nuovi manufatti in previsione non interagiscano direttamente con quest'ultima, riguardando zone dell'azienda lontane da essa
- mantiene gli allineamenti preesistenti e non riduce le distanze intercorrenti allo stato di fatto tra l'impianto zootecnico e il centro abitato. Lo stesso P.T.C.P. prevede possibilità di deroga ai limiti indicati (Art. 18 Normativa, ripresi anche dal P.G.T.) mediante *"autorizzazione che deve essere effettuata sulla base di una attenta valutazione delle situazioni contingenti e nel rispetto delle valutazioni relative alle industrie insalubri di prima classe"*. Con riferimento agli allevamenti esistenti, il Regolamento d'Igiene, all'Art. 3.10.4 parla di possibilità di ampliamento e all'Art 3.10.10 di adeguamento funzionale, anche in caso di mancato rispetto delle distanze minime previste tra insediamenti zootecnici e centri abitati.
- appare coerente rispetto agli obiettivi individuati dal P.T.C.P. e dal P.G.T.

si ritiene di poter proporre l'autorizzazione del presente intervento in variante "puntuale" allo strumento urbanistico, senza dover ricorrere al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, in forza del carattere migliorativo dell'intervento proposto nel suo complesso e degli effetti contenuti sull'ambito interessato.

Il Tecnico

Dott. Ing. Alberto Cerri _____